P. Kuberski, *Il cristianesimo e la cremazione*, Editrice Domenicana Italiana, Napoli 2014, pp. 464.

In primo luogo, nel titolo riguardante le esequie ecclesiastiche, il legislatore sottolinea che la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti 1 ; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana (c. 1176 § 3) 2 .

Nella presente trattazione, tesi di dottorato difesa nel 2006 a Strasburgo e tradotta dal francese, senza aggiornamento dei recenti documenti e disposizioni a proposito della cremazione, l'A. analizza la pia consuetudine

¹ Cfr. Z. Suchecki, La cremazione dei cadaveri nel Diritto Canonico, Roma 1990; ID., La cremazione nel diritto comparato, in: Utrumque Ius. Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis, Vitam Impendere Magisterio: Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo M. Pizzorni, O.P. e Giuseppe di Mattia, O.F.M. Conv. (A cura di D.J. Andrés Gutiérrez, C.M.F.), Roma 1993, ed. Libreria Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense, pp. 111-167; ID., La cremazione nella legislazione della Chiesa, Apollinaris 66(1993) pp. 653-727; ID., Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym, Prawo Kanoniczne 36(1993), fasc. 1-2, pp. 145-159; ID., La Massoneria e le sanzioni della Chiesa, in: AA.Vv., Liber Amicorum Mons, Biffi: scritti in onore di Mons, Franco Biffi, Roma 1994, ed. Libreria Editrice Vaticana – Libreria Editrice Lateranense, pp. 157-209; ID., La cremazione nel Diritto Canonico e Civile, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1995; Id., La Massoneria nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1997; Id., La cremazione dei corpi nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983. (Studio storico-giuridico), in: AA.Vv., I problemi cimiteriali nell'Europa postindustriale, (Atti del convegno 24-25 maggio 1997 -Portoferraio [Isola d'Elba]), Bologna 1997, pp. 131-211; ID., Le sanzioni Penali nella Chiesa: Parte I, I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1363), ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1999; ID., Il processo penale giudiziario, in: I giudizi nella Chiesa, processi e procedure speciali, XXV Incontro di studio Centro Universitario "Villa S. Giuseppe" Torino 29 giugno – 3 luglio (a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico) ed. Glossa, Milano 1999, vol. 7, pp. 227-265.

² Per la prima volta il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica menziona esplicitamente la cremazione dei cadaveri e riporta in nota il c. 1173, § 3 del CIC 1983, dove si afferma: «La Chiesa permette la cremazione, se tale scelta non mette in questione la fede nella risurrezione dei corpi», in: *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Roma 1992, n. 2301.

della Chiesa di seppellire i corpi dei defunti, per poter comprendere più adeguatamente la mitigazione delle disposizioni della Chiesa che vietavano la cremazione.

L'istruzione *De cadaverum crematione: Piam et constantem* emanata il 5 luglio 1963³, pur non approvando oggettivamente la cremazione come una delle forme di seppellimento dei cadaveri, soggettivamente ritiene che può essere tollerata la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana. Così, mentre colui che in precedenza optava per la cremazione era ritenuto sostanzialmente contrario alla Chiesa e la cremazione veniva appunto ritenuta la massima espressione di tale contrarietà⁴, attualmente, essendosi affievolito lo spirito settario e sopravvenendo ragioni di pubblica o privata utilità a favore dell'applicazione della cremazione, le disposizioni della Chiesa non si oppongono, alle intenzioni della persona che voglia essere cremata.

L'A. non cita lo studio *La cremazione nel Diritto Canonico e Civile*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1995 dove nella prima parte vengono trattate le stesse problematiche.

Lo Schema, rinnovato e approfondito, del rito esequiale ha preso in considerazione l'istruzione e le decisioni di Paolo VI a proposito delle esequie di coloro che saranno cremati. «Anche questa possibilità è considerata, con

³ S.C.S. Off., instr., *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5.07.1963), AAS 56(1964), pp. 822-823.

⁴ S.C.S.R.U. INQUIS., decr. *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), ASS 19(1886), p. 46. S.C.S.R.U. INQUIS., decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), ASS 25(1892-93), p. 63. Lo stesso decreto è stato di nuovo ristampato dalla S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), ASS 29(1896-97), p. 642; S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in: Denz–Schön, nn. 3276-3279; S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 1, coll. 274-275, n. 238; Pontificia Commissio ad Codicis canones authentice interpretandos, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925), AAS 17(1925), p. 583; S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 1, coll. 811, n. 692; S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926), AAS 18(1926), pp. 282-283.

le debite cautele, in conformità alle disposizioni della Congregazione per la Dottrina della Fede»⁵.

La riflessione dottrinale cristiana sulla morte e sulla sepoltura furono progressivamente arricchite e sistematizzate fin dai primordi. I primi cristiani accettarono l'idea ebraica di rispetto del corpo. Il popolo dell'antica Alleanza non aveva mai ammesso la cremazione, perché essa contrastava con la sua concezione filosofico-religiosa della morte, profondamente radicata nella forma mentis della gente comune⁶.

Il fuoco, nell'Antico Testamento era considerato come mezzo di purificazione. L'idea che il fuoco purifica aveva un posto particolare nel culto. Sull'altare dell'olocausto il fuoco doveva essere acceso perennemente⁷. L'uso liturgico del fuoco con il suo simbolismo, si inserisce profondamente nella mentalità ebraica e quindi nella prassi della comunità, così che vengono elaborate le norme che, proprio per quanto riguarda la morte e la sepoltura, dovevano tenere conto nella maniera più stretta possibile delle condizioni culturali e degli usi particolari.

La cremazione dei corpi è sconosciuta dalla liturgia funebre in Palestina; al contrario, la sepoltura era un uso quasi generale. Gli Israeliti seppellivano i propri morti con grande cura, osservando le prescrizioni enunciate in occasione della morte e della sepoltura. La cremazione era oltretutto considerata come la massima pena, inflitta per gravi reati. In base a profonde convinzioni, con la cremazione delle persone che commettevano reati si perdeva definitivamente traccia della loro presenza. Ispirandosi ad alcune prescrizioni mosaiche, venivano così cancellati diversi peccati in mezzo al popolo.

Da parecchi brani della S. Scrittura si ritiene che la cremazione offende e viola i corpi e le consuetudini contenute nella tradizione del popolo. In base

⁵ Allocutio Summi Pontificis Paulus VI, die 14 octobris 1968, peculiari Audientia excepit in Aula Concistorii, participantes XI Sessionem plenariam "Consilii" quod ita allocutus est: *Le esequie. Esequie di coloro che saranno cremati*, Notitiae 4(1968), pp. 353-354.

⁶ Cfr. R.W. Klein, *1 Samuel*, in: Word Biblical Commentary, vol. 10, Waco 1983, p. 290; J. Mauchline, *1 and 2 Samuel*, in: New Century Bible, London 1971, p. 193; C. S., *De crematione corporis humani praesens questio*, Periodica 18(1929) pp. 62-82.

⁷ «Il fuoco sarà tenuto acceso sull'altare e non si lascerà spegnere; il sacerdote vi brucierà legna ogni mattina, vi disporrà sopra l'olocausto e vi brucierà sopra il grasso dei sacrifici. Il fuoco dev'essere sempre tenuto acceso sull'altare, senza lasciarlo spegnere» (Lv 6, 5-6).

alla mentalità ebraica che non disgiunge l'anima dal corpo, si ha il divieto della cremazione: l'incinerazione è considerata un crimine⁸. In tal caso, il rituale funebre che si svolgeva fuori le mura della città concentrato in un luogo ben determinato, comprendeva solo la sepoltura.

Rimane comunque da spiegare un caso molto difficile e unico nella Bibbia: quello della cremazione di Saul e dei suoi figli, eseguita dagli abitanti di Iabesh di Gàlaad prima di seppellirne le ossa.

L'unico caso di cremazione non completa «perché di fatto [gli abitanti di Iabesh di Gàlaad] ebbero l'avvertenza d'arrestare la cremazione al momento in cui fosse possibile raccogliere le ossa che poi, al solito inumarono», per il quale è difficile trovare una ragionevole spiegazione de la bitanti di Iabesh di Gàlaad compiono il gesto di bruciare i cadaveri di Saul e dei suoi figli, prima di seppellirne le ossa: «Allora tutti gli uomini valorosi si mossero: partirono nel pieno della notte e sottrassero il corpo di Saul e i corpi dei suoi figli dalle mura di Beisan, li portarono a Iabesh e qui li bruciarono. Poi presero le loro ossa, le seppellirono sotto il tamarisco che è in Iabesh e fecero digiuno per sette giorni» (1 Sam 31, 12-13).

Il gesto, compiuto in base alle chiare disposizioni ebraiche, appare come un abuso o una eccezione alla consuetudine di seppellire i morti. La cremazione presso le altre culture e civiltà antiche, anche in diversi periodi della loro esistenza, è radicata sulla ferma credenza dell'immortalità dell'anima e di una vita futura più felice per coloro che l'hanno meritata. Tuttavia, il Cronista esclude dalle sue fonti il brano di 1 Sam 31, 12¹¹. Nel testo parallelo di 1 Cron 10, 11-12, il passo sulla cremazione del corpo di Saul e dei suoi figli

⁸ J. MAUCHLINE, 1 and 2 Samuel, in: New Century Bible, London 1971, p. 193.

⁹ G. Bresan, Samuele, in: La Sacra Bibbia, Torino-Roma 1954, p. 456.

¹⁰ R. DE VAUX, *Le istituzioni dell'antico testamento*, Torino 1977, pp. 65-67. La cremazione dei corpi presso gli ebrei – spiega H.J. Stoebe – rimane ancora una domanda difficile, poiché subito dopo segue il funerale delle ossa, H.J. STOEBE, *Das erste Buch Samuelis*, in: Kommentar zum Alten Testament, vol. 8, pars. 1, Gütersloh 1973, pp. 531-532.

¹¹ H. CAZELLES, *Les Livres des Chroniques*, Paris 1961, pp. 150-152. Alla luce dei diversi studi dedicati al 1 Sam. non possiamo accettare le affermazioni di P.K., Jr., McCarter, il quale osserva che 1 Cr 10,12b non menziona la cremazione di Saul spiegando questa lacuna soltanto come una probabile aggiunta secondaria e tardiva al testo di 1 Sam; cf. P.K., Jr., McCarter, *I Samuel*, in: The Anchor Bible, vol. 8, New York 1980, p. 442.

è stato omesso¹²: «Quando gli abitanti di Iabesh vennero a sapere ciò che i Filistei avevano fatto a Saul, tutti i loro guerrieri andarono a prelevare il cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi figli e li portarono in Iabesh; seppellirono le loro ossa sotto la quercia in Iabesh, quindi digiunarono per sette giorni?».

La maggior parte degli studiosi competenti in materia, rimane perplessa di fronte al gesto compiuto e giudica l'atteggiamento degli abitanti di Iabesh di Gàlaad come un caso difficile, affermando che «il fatto appare come un'infrazione all'uso»¹³. In secondo luogo le opinioni che danno rilievo soprattutto all'aspetto negativo del gesto degli abitanti di Iabesh di Gàlaad nei confronti di Saul e dei suoi figli, definendolo come una pena per le conseguenze delle opere compiute in vita, non sono fondate. Il rito svolto in modo solenne da quelle persone valorose, con successivo digiuno di sette giorni non può essere paragonato alle punizioni inflitte da parte dei Moabiti al re di Edom quando le sue ossa furono bruciate nella calce (Am 2,1).

Dopo la sua consacrazione a re di Giuda, avendo saputo che gli uomini di Iabes di Gàlaad avevano sepolto Saul, Davide inviò messaggeri agli uomini di Iabes di Gàlaad per dir loro: "Benedetti voi dal Signore, perché avete fatto quest'opera di misericordia al vostro signore, a Saul, e gli avete dato sepoltura. Vi renda dunque il Signore misericordia e fedeltà. Anch'io farò a voi del bene perché avete compiuto quest'opera (2 Sam 2, 4–6)". Altrimenti, ossia in situazione non analoga, la sepoltura con l'uso della cremazione violava l'antica consuetudine e di conseguenza si presentava come un crimine abominevole che invocava l'ira di Dio¹⁴.

K.L. Chafin non affronta direttamente il problema della cremazione, parla invece in termini generali della sepoltura di Saul come segno di riconoscenza degli abitanti di Iabes per il favore che Saul aveva loro ottenuto: la liberazione¹⁵. In realtà, secondo questo autore, la cremazione di Saul e

¹² W. Elmslie, *The Books of Chronicles*, Cambridge 1916, p. 67; K. Galling, *Die Bücher der Chronik, Esra, Nehemia*, Göttingen 1954, pp. 48-50.

¹³ R. De Vaux, *Le istituzioni dell'Antico Testamento*, Torino 1977, pp. 65-67; E. Curtis, A. Madsen, a *Critical and Exegetical Commentary on the Book of Chronicles*, New York 1910, pp. 82-83. R.W. Klein, *1 Samuel*, in: Word Biblical Commentary, vol. 10, Waco 1983, p. 290; R.P. Gordon, *1 & 2 Samuel. A Commentary*, Exeter 1986, p. 203; l'a. ritiene che gli abitanti di Iabesh bruciarono i corpi in circostanze speciali, e che questo sarebbe un raro esempio di cremazione tra gli Israeliti nell'Antico Testamento.

¹⁴ Cfr. Am 2, 1.

¹⁵ K.L. CHAFIN, 1, 2 Samuel, Dallas 1989, p. 234.

dei suoi figli esprimeva un gesto di misericordia che scaturiva dalla loro gratitudine per la liberazione dovuta all'intervento di Saul nella regione di Gilead.

Nei testi citati, il problema non è quello di definire se la cremazione delle salme di Saul e dei suoi figli è stata inflitta come pena, ma perché sia stato usato quel tipo di sepoltura.

J.M. Lagrange sottolinea che i corpi sono stati cremati senza bruciarne le ossa, per evitare il rapido processo di decomposizione. In questo modo, la successiva sepoltura delle ossa avrebbe permesso una durata di conservazione più lunga¹⁶.

Si dovrebbe evitare di confondere tra loro due riti: la cremazione non completa, nella quale rimangono le ossa, e l'altro servizio funebre liturgico del bruciare l'incenso (Ger 34,5; 2 Cr 16,14; 21,19). Il primo rito è molto diverso dal secondo, ossia il fuoco acceso in occasione della morte dei re, allorquando si usava bruciare incenso e profumi presso il cadavere¹⁷.

Secondo H.W. Herzberg, gli abitanti di Iabes di Gàlaad avevano incenerito il corpo di Saul e dei suoi figli per l'aspetto orribile dei loro cadaveri dopo l'umiliazione subita da parte dei nemici¹⁸. La brutale esposizione in pubblico era il disprezzo più crudele dovuto a una morte vergognosa, che concordava con gli usi antichi del vicino Oriente¹⁹. Si prende anche in considerazione l'ipotesi, accettata anche da diversi studiosi, che nella regione

¹⁶ J.M. LAGRANGE, Etudes sur les religiones semitiques, Paris 1905, pp. 35-60.

¹⁷ «Morirai in pace e come si bruciarono aromi per i funerali dei tuoi padri, gli antichi re di Giuda che furono prima di te, così si farà per te» (Ger 34, 5); «Lo seppellirono nel sepolcro che egli si era scavato nella città di Davide. Lo stesero su un letto pieno di aromi e profumi lavorati da un esperto di profumeria; ne bruciarono per lui una quantità immensa» (2 Cron 16, 14).

¹⁸ H.W. Herzberg, *Die Samuelbücher*, in: Das Alte Testament Deutsch, Göttingen, 1960, vol. 10, p. 190. La stessa tesi viene ribadita da G. Bressan: «è spontaneo pensare che questa semicremazione era causata dallo stato avanzato di putrefazione dei cadaveri che avrebbe reso difficile le cerimonie funebri», G. Bresan, *Samuele*, in: La Sacra Bibblia, Torino-Roma 1954, p. 456.

¹⁹ «Ma come fecero i Filistei facevano gli Egiziani e faranno gli Assiri. Dopo che Amen-hotep II (ca. 1447-1421 a.C.) ebbe ucciso di sua mano a colpi di clava sei principi da lui vinti, i cadaveri "furono appesi sulla faccia del muro di Tebe". E Sennacherib (740-681), a proposito dei maggiorenni di Eqrôn, ribellatisi dice: "Ho appeso i loro cadaveri alle torri delle mura"», G. Bresan, *Samuele*, in: La Sacra Bibbia, cit., p. 455.

di Galaad fosse effettivamente praticata la cremazione²⁰. È un dato tuttora controverso se gli Israeliti abitassero al di là del Giordano. Il territorio chiamato con il nome di Gàlaad non è sempre stato lo stesso; un tempo faceva parte del regno di Og e di Bashan.

Per non lasciare i corpi senza sepoltura, cosa che provocava grandi maledizioni, I.C. Schroeder spiega che gli abitanti di Iabes di Gàlaad prendevano i corpi maltrattati e li seppellivano avendoli inceneriti parzialmente²¹.

Le diverse ipotesi, alla luce delle scoperte archeologiche, ci aiutano ad affermare con sicurezza che la sepoltura in forma di cremazione dei cadaveri non era comune a tutti. La maggioranza delle necropoli antiche, rinvenute durante le ricerche archeologiche, ci testimonia che l'inumazione dei cadaveri era più generalizzata²².

Probabilmente gli abitanti di Jabes di Gàlaad, sotto l'influsso della cultura dei Sumeri e degli Accadi di razza semitica, stabilitisi nella bassa Mesopotamia, hanno praticato la cremazione²³. I più antichi abitatori della Mesopotamia ebbero grande influenza sulla cultura delle popolazioni di Iabes nel Gàlaad. Nel 3000 a.C., i Sumeri appaiono organizzati in città, che sono comunità del tempio. Accanto al tempio costruivano la torre a gradinate, la cosidetta "ziqqurat" che nella parte inferiore comprendeva i cimiteri, ove sono state trovate le urne con ceneri. Successivamente l'impero di Sumer fu distrutto da un invasione accadica che ne ereditò la cultura.

Il grande contributo dei Sumeri alla civiltà mesopotamica comprende la concezione della vita cittadina e della organizzazione civica con le sue varie leggi. Gli scribi del tempio di Nippur, accanto al quale vennero trovate diverse urne, sembra comunque abbiano fatto un tentativo intenzionale di raccogliere l'intera tradizione sumerica²⁴. La religione dei Sumeri ebbe un'influenza decisiva sulla religione degli altri popoli semitici della Mesopotamia.

La cremazione era da essi ritenuta un privilegio per i sacerdoti e per un gruppo ristretto di nobili. A.F. Rainey ha suggerito che i riti funebri

²⁰ J. ŁACH, Księga Samuela, Poznań-Warszawa 1973, p. 311.

²¹ J.C. Schroeder, *The interpreter's Bible*, New York 1953, p. 1040.

²² L. MACCONE, Storia documentata della cremazione presso i popoli antichi e moderni con speciale riferimento all'igiene, Bergamo 1932, pp. 16-20.

²³ R.P. GORDON, 1 & 2 Samuel. A Commentary, Exeter 1986, p. 204.

²⁴ Ibid.

descritti erano quelli che si svolgevano in onore degli eroi nel mondo greco²⁵ Si adempiva lo stesso rito soltanto per i principi degli Hittiti, nel 1500 a.C circa. Analogamente, venne praticata la cremazione per Saul, quando il suo esercito fu sconfitto ed egli fu uccso con i suoi tre figli nella battaglia del monte Gelboe. Lo scopo principale di questo rito funebre era assicurare a Saul una degna sepoltura. Il recupero del suo corpo da Beisan, per opera degli uomini di Iabes in Gàlaad, attesta la loro gratitudine. La liberazione compiuta da Saul a favore di Iabes nel Gàlaad dall'attaco di Ammon di Nakhash dimostra quanto Saul fosse degno della gratitudine di quel popolo. Gli abitanti di Iabes di Gàlaad agivano secondo le loro usanze, e ciò viene affermato dalla testimonianza del re Davide, il quale non condanna il loro comportamento nei confronti di Saul e dei suoi figli. Anzi, egli ci offre un'accettabile soluzione di questo enigma, quando intervenne opportunamente in tale questione del tutto particolare, inserendola nella mentalità ebraica, e sottolineando il dato che si procedeva successivamente alla sepoltura tradizionale: «Davide andò a prendere le ossa di Saul e quelle di Gionata suo figlio presso i cittadini di Iabes di Gàlaad, i quali le avevano portate via dalla piazza di Beisan, dove i Filistei avevano appeso i cadaveri quando avevano sconfitto Saul sul Gelboe. Egli riportò le ossa di Saul e quelle di Gionata suo figlio; poi si raccolsero anche le ossa di quelli che erano stati impiccati. Le ossa di Saul e di Gionata suo figlio, come anche le ossa degli impiccati furono sepolte nel paese di Beniamino a Zela, nel sepolcro di Kis, padre di Saul; fu fatto quanto il re aveva ordinato. Dopo, Dio si mostrò placato verso il paese» (2 Sam 21, 13-14).

Nella situazione qui descritta e alla luce dell'attuale maturazione delle diverse conoscenze scientifiche, l'azione funeraria svolta dagli abitanti di Iabes di Gàlaad non appare come un tipo nuovo di sepoltura che comporta la cremazione²⁶. Di fronte al problema della morte, la cremazione dei cadaveri, posta nel contesto culturale delle rispettive religioni, è caratterizzata dalla contemporanea presenza di diverse motivazioni a sostegno della sua pratica.

La questione della cremazione dei cadaveri, pur non essendo contraria alla Sacra Scrittura, non fu né risolta né definita con un dogma di fede. Tuttavia, l'argomentazione con cui la cremazione veniva proposta dai suoi sostenitori obbligò il S. Officio a dei pronunciamenti. Nei primi documenti

²⁵ R.W. Klein, *1 Samuel*, in: Word Biblical Commentary, vol. 10, cit., p. 290.

²⁶ Cfr. H.W. Herzberg, *Die Samuelbücher*, in: Das Alte Testament Deutsch, Göttingen 1960, vol. 10, p. 190; J. Łасн, *Księga Samuela*, Poznań–Warszawa 1973, p. 311.

la Santa Sede aveva dichiarato che la cremazione è contraria alla tradizione dei cristiani e il S. Officio, a tal proposito, aveva emanato, decreti, risposte e istruzioni.

L'A. pone diverse domande senza dare una risposta precisa e chiara: "La massoneria era veramente, come dicevano gli anticremazionisti, il simbolo e la rappresentante del movimento in favore della cremazione? Quali erano le vere poste in gioco di questo dibattito sul nuovo rito? Quali erano infine le posizioni ufficiali assunte dall'istituzione? Sono cambiate durante il XX secolo?" (pp. 310-311).

Nel Capitolo VII: La chiesa cattolica e la cremazione 1886-1963, I testi pontifici, l'A. omette diversi testi con chiaro riferimento alla cremazione.²⁷

²⁷ S.C. Conc., resp., Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi, (16 ian. 1920), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 1, coll. 274-275, n. 238; Entscheidung der Konzilskongregation, betr. die Verbrennung der Leichen, vom 16. Januar 1920, Archiv für Katholisches Kirchenrecht 101(1921), pp. 50-5; PONTIICIA COMMISSIO AD CODICIS Canones Authentice Interpretandos, resp. De sepultura ecclesiastica, (10 nov. 1925), AAS 17(1925), p. 583; S.C.S. OFF., resp., De crematione cadaverum, (23 feb. 1926), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 1, coll. 811, n. 692; Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen, vom 23. Februar 1926, Archiv für Katcholisches Kirchenrecht 106(1926), pp. 191-193; S.C. DE Prop. Fide, resp., Mens S. C. pro Doctrina Fidei circa amputationem foetus vel membrorum corporis humani, et circa cadaverum cremationem, (7 mar. 1967), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, Romae 1972, vol. 3, coll. 5121, n. 3543; S.C. Pro Cultu Div., decr. Ritibus exsequiarum quo Novus Ordo exsequiarum promulgatur, Prot, n. 720/69, (15 augustii 1969), Notitiae 5(1969), pp. 423-424; Praenotanda, Notitiae 5(1969), pp. 424-430, in: Enchiridion Vaticanum 3/1421-1447; S.C. Pro Doctr. Fidei, litt., De sepultura ecclesiastica: Complures conferentiae, (29 maii 1973), in: Enchiridion Vaticanum 4/2508; S.C. Pro Doctr. Fidel, litt., La sepoltura ecclesiastica: molte conferenze, (29 maggio 1973), in: Enchiridion Vaticanum 4/2508; S.C. PPRO DOCTR. FIDEI, decr., De sepultura ecclesiastica, (20 sept. 1973), AAS 65(1973), p. 500, in: Enchiridion Vaticanum 4/2610; S.C. Pro DOCTR. FIDEI, decr., La sepoltura ecclesiastica, (20 sept. 1973), AAS 65(1973), p. 500, in: Enchiridion Vaticanum EV 4/2610; S.C. Pro SACR. ET CULTU DIV., resp., De celebratione exsequiarum pro iis, qui proprii cadaveris cremationem elegerint, (ian. 1977), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 5, coll. 7290, n. 4493, Notitiae 13 (1977), p. 45.

Un primo documento sotto forma di decreto, *Quoad cadaverum cremationes*, del 19.05. 1886, nella maggior parte del suo contenuto, domanda ai cristiani di conservare l'antica consuetudine del solenne rito dell'inumazione, consacrato dalla Chiesa²⁸. Ivi, la S.C.S.R.U. Inquisitionis risponde a due principali domande: se era permesso ai fedeli di iscriversi alle società crematorie e se fosse consentito l'incenerimento del proprio corpo o quello dei parenti:

«Qu: I. An licitum sit nomen dare societatibus, quibus propositum est promovere usum comburendi hominum cadavera?;

Qu: 2. An licitum sit mandare, ut sua aliorumve cadavera comburantur?». «Ad I. Negative, et si agatur de societatibus massonicae sectae filialibus, incurri poenas contra hanc latas»

Ad 2. "Negative"»29.

Anzitutto, quindi, la S.C.S.R.U. Inquisitionis si limitò ad una dichiarazione. In un periodo nel quale l'idea di cremazione andava espandendosi, e in risposta a domande che ponevano molti cristiani in uno stato d'incertezza, l'organo ufficiale della S. Sede dichiarava che tutte le società con interessi di propaganda anticristiana della cremazione, e soprattutto le sette massoniche o ad esse associate, incorrono in pene stabilite contro di esse: «si agatur de societatibus massonicae sectae filialibus, incurri poenas contra hanc latas»³⁰. Pur aggiungendo: «invero una società crematoria, non è con ciò stesso una società massonica, e neanche si può sostenere che

²⁸ S.C.S.R.U. INQUISITIONIS, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), ASS 19(1886), p. 46.

²⁹ «Non pauci sacrorum Antistites cordatique Christifideles animadvertentes, ab hominibus vel dubia fidei, vel massonicae sectae addictis magno nisu hodie contendi, ut ethicorum usus de hominum cadaveribus comburendis instauretur, atque in hunc finem speciales etiam societates ab iisdem institui: veriti, ne eorum artibus et cavillationibus fidelium mentes capiantur, et sensim in eis imminuatur existimatio et reverentia erga christianam constantem et solemnibus ritibus ab Ecclesia consecratam consuetudinem fidelium corpora humandi: Ut aliqua certa norma iisdem fidelibus praesto sit, qua sibi a memoratis insidiis caveant» in S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), ASS 19(1886), p. 46.

³⁰ S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), ASS 19(1886), p. 46; CH.A. KERIN, *The privation of Christian burial; an historical synopsis and commentary*, Washington 1941, pp. 75-77; M. CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, Taurinii-Romae 1941, vol. 2, p. 35.

le società crematorie siano per sé una emanazione necessaria della massoneria». «Sta però il fatto che tutti i più scalmanati fautori della cremazione erano materialisti e massoni, e pur colorando sotto il pretesto dell'igiene la loro propaganda, intendevano realmente scalzare dai fedeli la speranza della resurrezione dei corpi e allontanarli dai pensieri salutari dell'al di là, che la morte qualunque morte – o suscita o risveglia. Quindi di fatto si poteva ben considerare la cremazione come "un numero" del programma scristianizzatore della massoneria»³¹.

Le sanzioni previste furono dunque la scomunica e la privazione della sepoltura ecclesiastica. Il bene pubblico, e in particolare l'obbligo di evitare lo scandalo tra i cristiani, attirati da queste associazioni, condussero il S. Officio a indicare ai fedeli di rifiutare l'iscrizione. Tuttavia, sia i maggiori esponenti di esse, sia i semplici aderenti, osservando la risposta del 2 dicembre 1840: De sepultura ecclesiastica concedenda iis, qui nomen dederant sectae massonicae, ottennero ugualmente la sepoltura ecclesiastica, purché avessero dato chiari segni di contrizione almeno in articulo mortis:

«An liceat celebrare parentalia, et ecclesiasticam sepulturam concedere iis qui ante exitum receperunt Sacramenta, attamen sectae massonicae nomen dederunt, et in feretro tenent sectae eiusdem emblemata.

R. Affirmative, servata forma Innocentii III Cap. *A nobis, De sent. excomm.*, ablatis insignis sectae ab Ecclesia damnatae, et dummodo appositio emblematum demandata non fuerit a defuncto post receptionem Sacramentorum, vel ab eodem fuerit revocata; et amoveantur statim cognita eorum appositione, et omnino ante associationem cadaveris. Moneatur confessarii loci de obligatione exigendi retractationem ante sacramentalem absolutionem»³².

Le condanne delle sette massoniche e della cremazione, suscitarono dubbi di natura giuridico-pastorale, nelle coscienze, infatti qualcuno domanda delle precisazioni:

«Qu: 1. Que toute personne qui aurait été assistée d'un prêtre, ou qui aurait demandé l'assistance d'un prêtre à l'heure de la mort, reçoive la sépulture ecclésiastique. Voilà la première règle, et je crois qu'il est impossible dans ce pays-ci d'agir autrement. Le fait d'avoir cherché à se réconcilier à l'Eglise,

³¹ E. Benedetti, *Spigolature di Diritto Canonico. Circa la cremazione*, Perfice Munus 2(1927), p. 117.

³² S.C.S. Off., resp., *De sepultura ecclesiastica concedenda iis, qui nomen dederant sectae massonicae*, (die 2 dec. 1840), ASS 26(1840), p. 641.

même à l'heure de la mort, doit être regardé comme une réparation suffisant pour autoriser la sépulture ecclésiastique, et je n'oserai pas faire autrement. J'espère donc que V.E. approuvera cette première règle.

2. Que si le corps d'un maçon défunt était porté à la loge massonique, on ne le reçoive pas à l'église, mais au contrarie qu'on doive lui réfuser rigoureusement toute prière et cérémonie ecclésiastique»³³.

Come si può osservare da questi testi, di fronte alla cremazione e alle società che propagavano l'incinerazione, appoggiate in prima istanza dalla massoneria, la posizione della Chiesa si fa severa e rigorosa.

Per il bene pubblico, e in particolare per la necessità di guidare i fedeli sulla via giusta, il S. Officio successivamente proibiva, sotto pena di scomunica latae sententiae, di scegliere la cremazione del proprio cadavere o dell'altrui e di iscriversi alle società aventi per oggetto di propagarla. In modo particolare ci si riferisce alle società massoniche e alle sètte loro filiali³⁴. Nei confronti poi della cremazione, la Congregazione dice: «Negative». È perciò illecito prendere la decisione di far cremare il proprio corpo e quello degli altri³⁵.

Papa Leone XIII invitava quindi in modo particolare gli Ordinari del luogo a istruire e notificare ai loro fedeli le posizioni della Chiesa per evitare

³³ S.C.S. Off., resp. *Quoad eos qui nomen dederunt sectae massonicae dubia varia*, (1 aug. 1855), ASS 27(1894–95), pp. 576-582.

³⁴ «Ne quis vero errori locus fiat, cum diiudicandum erit, quaenam ex his perniciosis sectis censurae, quae vero prohibitioni tantum obnoxiae sint, certum imprimis est, excommunicatione latae sententiae multari Massonicam alisque eius generis sectas quae capite 2. n. IV Pontificae Constitutionis Apostolicae Sedis designatur, quaequae contra Ecclesiam vel legitimas potestas machinantur, sive id clam sive palam fecerint, sive exegerint, sive non, a suis asseclis secreti servandi iuramentum. Praeter istas sunt et aliae sectae prohibitae atque sub gravis culpae reatu vitandae, inter quas praecipue recensendae illae omnes, quae a sectatoribus secretum nemini pandendum, et omnimodam oboedientiam occultis ducibus praestandam iureiurando exigunt» in S.C.S.R.U. INQUISITIONIS, instr., *De secta Massonum*, ASS 16(1883), pp. 417-433.

³⁵ S.C.S.R.U. INQUISITIONIS, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), ASS 19(1886) p. 46. E. Benedetti, *Spigolature di Diritto Canonico. Circa la cremazione*, cit., pp. 117-120; E.F. REGATILLO, *Los cadáveres*: *Cremación de los cadáveres*, cit., 17 (1928), pp. 706-713.

la cremazione³⁶. Gli iscritti alla massoneria, all'opposto, facevano grandi sforzi per introdurla. La Chiesa comunque non aveva mai insegnato che la combustione immediata dei cadaveri *ex natura sua* fosse intrinsecamente illecita. Bensì, in ossequio ad un obbligo di natura, ella aveva sempre ammesso come forma tradizionale l'inumazione dei cadaveri. Tuttavia, l'uso invalso di seppellire il cadavere dei defunti, veniva di per sé a riprovare la cremazione³⁷.

Nel diritto canonico poco a poco matura una nuova mentalità sistematica e scientifica, nello studio dei testi e nella prassi sul tema qui in analisi. Alle antiche collezioni si aggiungono via via nuove disposizioni di papi, re, concili, dicasteri della Curia Romana. Il sec. XIX è un periodo ricco di grandi acquisizioni per il diritto canonico, con una revisione legislativa e scientifica per la Chiesa latina; è nota la emanazione del *Codex Iuris Canonici 1917.* Si tratta di un corpo di leggi del tutto organico, universale ed esclusivo.

Le norme, stabilite nei decreti³⁸ e nelle risposte³⁹ a proposito della cremazione dei cadaveri, rimasero in vigore fino alla promulgazione di questo codice che stiamo esaminando. Quasi nella stessa precedente forma il legislatore riporta tali documenti ed ulteriormente fa ad essi un esplicito richiamo. Ora, il problema centrale dell'insegnamento della Chiesa in questa materia è espresso nei seguenti canoni: 1203, §§ 1–2; c. 1240, § 1, n. 5.

Il titolo XII *De sepultura ecclesiastica: della sepoltura ecclesiastica* del CIC 1917, collocato nel libro terzo *De Rebus* cioè delle Cose, pone come obbligo grave trasmesso dalla Chiesa e riconfermato nel diritto, quello di seppellire

³⁶ «Factoque de his Sanctissimo Nostro Leoni Papae XIII relatione, Sanctitas Sua resolutiones Eminentissimum Patrum approbavit et confirmavit, et cum locorum Ordinariis instruendos curent Christifideles circa detestabilem abusum humana corpora cremandi, utque ab eo gregem sibi concreditum totis viribus deterreant», in S.C.S.R.U. INQUISITIONIS, decr., *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), ASS 19(1886), p. 46.

³⁷ T. KUJAWSKI, *Przepisy kościelne w sprawie kremacji zwłok*, Homo Dei 1 (1975), pp. 59-66.

³⁸ S.C.S.R.U. INQUISITIONIS, decr. *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), ASS 19(1886), p. 46; S.C.S.R.U. INQUISITIONIS, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), ASS 25(1892–93), p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), ASS 29(1896–97), p. 642.

³⁹ S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in: Denz-Schön., nn. 3276-3279.

i cadaveri⁴⁰ e contemporaneamente riprova la loro cremazione: «Fidelium defunctorum corpora sepelienda sunt, reprobata eorundem crematione»: I corpi dei fedeli defunti devono essere seppelliti, ed è riprovata la cremazione di essi (c. 1203, § 1)⁴¹.

In ossequio alla legge naturale, la Chiesa ha sempre ammesso la forma tradizionale dell'inumazione dei cadaveri che, in sede di principio, ritiene sia un dovere verso il defunto⁴². Come in passato, nei documenti ufficiali la Chiesa indicava in modo speciale l'inumazione dei cadaveri e ne vietava esplicitamente la cremazione,⁴³ quale distruzione violenta del cadavere tramite il fuoco; così, nel primo canone del CIC 1917, che parla di sepoltura ecclesiastica, essa riprova ancora espressamente la cremazione⁴⁴.

Data la forte opposizione della Chiesa alla cremazione, come reazione ai movimenti che la propagavano per le ragioni contrarie alla fede cristiana, manifestando così di negare i dogmi della risurrezione e dell'immortalità dell'anima, le persone che, tramite contratto, testamento o qualunque atto, avevano espresso la propria volontà di essere cremate dopo la morte incorrevano in una norma che ignorava qualsiasi atto del genere: «si quis quovis modo mandaverit ut corpus suum cremetur, illicitum est hanc exsequi voluntatem; quae si adiecta fuerit contractui, testamento aut alii cuilibet actui, tanquam non adiecta habeatur»: Se uno in qualsivoglia modo avrà

⁴⁰ M. CORONATA, Compendium Iuris Canonici, cit., vol. 2, pp. 35-36.

⁴¹ «fidelium corpora humandi /.../ detestabilem abusum humana corpora cremandi», S.C.S.R.U. INQUISITIONIS, decr. *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), ASS 19(1886), p. 46.

⁴² S.A. MORAN, *La Sepultura Eclesiástica*, in: Comentarios al Código de Derecho Canónico: con el texto latino y castellano, Madrid 1963, vol. 2, n. 636, pp. 797-798.

⁴³ Xaw. Wernz, P. Vidal, *Sacramenta-Sacramentalia-Cultus divinus Coemeteria* et Sepultura ecclesiastica, in: Jus Canonicum ad Codicis Normam Exactum, Romae 1934, vol. 1, pp. 685-691.

⁴⁴ «De defunctis humandis. His verbis praecipitur ut corpora fidelium sive terrae pie committantur, sive in loculis seu columbariis (non tamen combusta) reponantur. In adiunctis tamen extraordinariis, v. g. in luc pestifera, post stragem bellicam, crematio non prohibetur. Lex enim mere ecclesiastica fideles cum tanto incommodo obligare non intendit, praesertim cum crematio in hisce adiunctis intentionem impiam non redoleaat, quae una e praecipuis motivis damnationum fuit. Durante tamen bello 1914-1918, omnino non est adhibita et sensui militum repugnare dicebatur», A. Vermeersch, J. Creusen, *Epitome Juris Canonici*, Romae-Brugis-Bruxellis 1924, n. 511, pp. 299-300.

ordinato che il suo corpo sia cremato è illecito eseguire questa volontà; che se sarà apposta al contratto, al testamento o a qualunque altro atto, si abbia come non posta (c. 1203, \S 2)⁴⁵.

Questa disciplina così severa contro la cremazione è stata presentata in punti molto chiari. I decreti di condanna da parte del S. Officio, emanati in seguito al diffondersi delle Società di Cremazione sostenute ed appoggiate da varie società massoniche⁴⁶, restano in pieno vigore assieme alle disposizioni del Codice, che indicano in quei casi ove la cremazione è voluta e intesa da persone o ambienti come espressione simbolica antireligiosa e concreta, specialmente a conferma della non esistenza dell'aldilà, con la negazione dell'immortalità dell'anima e della resurrezione dei corpi, come professione esplicita di materialismo, come significato di estrema ostilità alla fede cristiana, e quindi quale assoluto rifiuto di ogni forma di conforto religioso e di suffragio⁴⁷.

Alla luce di questo divieto perde forza ogni contratto, testamento o altro atto con cui una persona ordina che il proprio corpo venga cremato. Così facendo si viola la volontà del defunto, rendendola e nello stesso tempo considerandola illecita: «illicitum est hanc exsegui voluntatem». E perfino

⁴⁵ «Si quis quovis modo mandaverit ut corpus suum cremetur, illicitum est hanc exsequi voluntatem; quae si adiecta fuerit contractui, testamento aut alii cuilibet actui, tanquam non adiecta habeatur» (c. 1203 § 2); S.C.S.R.U. INQUISITIONIS, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), ASS 25(1892–93), p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), ASS 29(1896–97), p. 642: «At ubi agatur de iis, qui propria voluntate cremationem elegerunt, et in hac voluntate certo et notorie usque ad mortem perseverarunt, attento decr. f. IV, 19 Maii 1886, agendum cum iis iuxta normas Ritualis Romani, Tit. *Quibus non licet dare ecclesiasticam sepulturam*».

⁴⁶ Ch.A. Kerin, The privation of Christian burial; an historical synopsis and commentary, p. 75.

⁴⁷ «A lege servanda excusantur et censuras non incurrunt officiales publici qui vi muneris iubent cremationem defuncti, qui eam elegerit, executioni mandari; neque opifices qui ex quadam necessitate operas suas cremandis corporibus locant» A. Vermeersch, J. Creusen, *Epitome Juris Canonici*, Romae–Brugis–Bruxellis 1924, vol. 1, n. 511, p. 300.

[«]In responso 3 aug. 1897 S. Officium declaravit membra recisa fidelium, nisi obstarent graves difficultates, in parvo terre spatio benedicto esse sepelienda; licere tamen, prudenti dissimulatione, obedire medicis qui combustionem iusserint», in: *Codicis Iuris Canonici Fontes*, Romae 1933, vol. 2, n. 1975.

l'esecuzione della volontà del defunto è interpretata e trattata come inesistente⁴⁸: «tanquam non adiecta habeatur».

Il 16 gennaio 1920, la S.C. del S. Officio risponde ai «*Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*» ⁴⁹ domande presentate in modo esauriente e suddivise in cinque punti dall'Arcivescovo di Praga. Nella breve risposta, la Congregazione fa un esplicito riferimento ai decreti del 15 dicembre 1886⁵⁰ e del 27 luglio 1892⁵¹.

L'essenza della legislazione e il suo ruolo nella vita della Chiesa e nell'esplicazione della sua potestà mostrano che il diritto vi adempie una funzione strumentale. Infatti, la sua principale finalità, all'interno della Chiesa, pur tenendo conto dello sviluppo e dei cambiamenti sociali, evidenzia anzitutto la caratteristica della coercibilità di norme, che devono essere accompagnate da sanzioni. Perciò, relativamente al tema qui in studio, l'ordinamento giuridico della Chiesa prevede in primo luogo l'applicazione di una sanzione, che consiste nella privazione della sepoltura ecclesiastica, quando questa

⁴⁸ «Semejante reprobación se contiene ahora en el can. 1203; donde además se dice que si alquien dispusiese la cremación de su cadáver, no es lícito ejecutar este mandado; y si esta condición se pusiese en algún contrato, testamento o cualquier otro acto, se tenga pro no puesta», E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: Crematión de los cadáveres*, Sal Terrae 17(1928), pp. 706-713.

⁴⁹ S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 1, coll. 274-275, n. 238. *Entscheidung der Konzilskongregation, betr. die Verbrennung der Leichen, vom 16. Januar 1920*, Archiv für Katholisches Kirchenrecht 101(1921), pp. 50-51; S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 1, coll. 811, n. 692. Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen, vom 23. Februar 1926, Archiv für Katcholisches Kirchenrecht 106(1926), pp. 191-193.

⁵⁰ S.C.S.R.U. INQUISITIONIS, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), ASS 25(1892-93), p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), ASS 29(1896–97), p. 642; S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in: Denz-Schön., nn. 3276-3279.

⁵¹ S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in: Denz-Schön, nn. 3276-3279.

punizione appaia come assolutamente necessaria per la vita di una società che si oppone alla inumazione⁵².

Tenendo presente che il fine soprannaturale del diritto canonico deve coincidere con quello del diritto penale canonico, e che nell'ambito della Chiesa anche le leggi e i precetti penali devono tendere prima di tutto alla salute delle anime, le pene canoniche dovrebbero essere applicate solo quando si constati e si preveda che gli altri mezzi più propriamente pastorali, o anche giuridici, siano insufficienti ad assicurare la riparazione dello scandalo, l'emendamento del reo, e, se si vuole, anche il ristabilimento della giustizia violata, e che questi fini si possano più facilmente conseguire mediante l'esercizio del potere punitivo.

Per quel che riguarda l'esclusione dalla sepoltura ecclesiastica è necessario considerare soprattutto due canoni (c. 1240 § 1, nn. 1; 5; c. 2339) che contengono le disposizioni del CIC 1917. Nel lib. III – *De rebus*, al cap. III: «*De iis quibus sepultura ecclesiastica concedenda est aut neganda*», si tratta di coloro cui va concessa o negata la sepoltura ecclesiastica. E il c. 1240 § 1 stabilisce: «Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederit poenitentiae signa»: Sono privati della sepoltura ecclesiastica, se prima della morte non avranno dato segno di conversione; ossia, n. 5 «Qui mandaverint suum corpus cremationi tradi»: chi avesse comandato che il suo corpo venisse cremato.

Alle persone che trasgrediscono la gravissima proibizione ecclesiastica, facendo cremare il proprio cadavere, non si deve concedere la sepoltura ecclesiastica. Ora, poiché da alcune parti si è voluto vedere in questo canone un rifiuto della sepoltura religiosa a chi ha comandato che il suo corpo venga cremato⁵³, va notato che la privazione della sepoltura si applica secondo la risposta emanata dalla Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice, il 10 novembre 1925: X. – *De sepultura ecclesiastica*:

«D.– An, vi canonis (1240 § 1, 5) ecclesiastica sepultura priventur qui mandaverint suum corpus cremationi tradi et in hac voluntate permanserint usque ad mortem, etiamsi crematio ad normam canonis (1203, § 2) non sequatur.

R. - Affermative»54.

 $^{^{52}}$ E.F. Regatillo, Los cadáveres: Crematión de los cadáveres, Sal Terrae 17 (1928), pp. 706-713.

 $^{^{\}rm 53}$ T. Kujawski, *Przepisy kościelne w sprawie kremacji zwłok*, Homo Dei 1 (1975), pp. 59-66.

⁵⁴ Pontificia Commissio ad Canones Authentice Interpretandos, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925), n. X, AAS 17(1925), p. 583.

La Pontificia Commissione «Ad Codicis Canones Authentice Interpretandos», in risposta ai dubbi presentati, sottolinea che si devono privare della sepoltura ecclesiastica coloro che hanno disposto la cremazione del proprio cadavere, anche se poi di fatto, per volontà altrui, il cadavere non fosse cremato, tenendo presente che il c. 1203, § 2 dichiara cosa illecita eseguire la volontà di chi avesse stabilito la cremazione.

Nella risposta del 23 febbraio 1926, *De crematione cadaverum*, la S.C. del S. Officio invitava il vescovo di Linz, Johannes Maria, quattro mesi prima dell'emanazione dell'istruzione riguardante la cremazione, a vigilare nei confronti di tale pratica⁵⁵.

In ossequio anche agli insegnamenti, alle disposizioni, ai suggerimenti ed allo spirito del Concilio Vaticano II, un posto speciale all'interno della legislazione della Chiesa è occupato dalle istanze di rinnovamento e di aggiornamento del Diritto Canonico, in quanto quest'ultimo, per servire di guida ai contemporanei, deve necessariamente adeguarsi alle mutate realtà del mondo moderno. Tenuto conto della volontà dei Padri Conciliari e del fine pastorale del Concilio è evidente che soltanto le dichiarazioni esplicite riguardanti la fede o i costumi costituiscono dei veri e propri precetti obbliganti in questi ambiti; e questi possono essere i principi di diritto divino positivo che il Concilio fa apertamente dichiarato come tali⁵⁶.

«Si può o si deve modificare la disciplina ecclesiastica sull'incinerazione?». Con questa domanda retorica, il vescovo di Dromore, E. O'Doherty, nella sua risposta del 28–03–1960 alla Pontificia Commissione Antepreparatoria del Concilio si chiedeva «utrum in conditionibus orbis terrarum hodiernis, disciplina Ecclesiae de crematione modificari non possit aut

⁵⁵ S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 1, coll. 811, n. 692. Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen, vom 23. Februar 1926, Archiv für Katcholisches Kirchenrecht 106(1926), pp. 191-193.

⁵⁶ «Il Concilio propose la dottrina cattolica sulla vita della Chiesa in un modo nuovo e con esposizione organica nelle sue quattro costituzioni, presentando le sue radici nella Rivelazione (DV), la sua vitalità nella Liturgia (SC), la sua struttura sacramentale con la (LG), la sua missione di fronte al mondo con la (GS). I principi sono ripresi e talora chiariti anche negli altri documenti», A. GIACOBBI, *Il diritto nella storia della Chiesa sintesi di storia delle fonti*, in: AAVv., Il diritto nel Mistero della Chiesa: Il diritto nella realtà umana e nella vita della Chiesa. Il libro I del Codice: Le norme generali, vol. 1, Roma 1988, pp. 205-215.

debeat?»⁵⁷. Le proposte che riguardano in modo diretto la cremazione sono state presentate esclusivamente da un ristretto numero di Padri Conciliari, appartenenti quasi tutti a paesi europei: Italia, Austria, Germania, Gran Bretagna, e con l'eccezione di un voto solo dalla Colombia.

La Commissione Pontificia Antepreparatoria del Concilio Vaticano II accolse la proposta dell'Arcivescovo di Torino, Maurilio Card. Fossati, che aveva antecedentemente convocato una Commissione Diocesana, suddivisa in quattro sezioni: apologetica, dogmatica, biblica, morale e giuridica. La commissione aveva formulato «una dettagliata rassegna dei vari settori della dottrina morale e giuridica, proponendo adattamenti e modifiche, tanto nell'insegnamento, quanto nella prassi, che sembravano richiesti dalle moderne condizioni della vita cattolica e del ministero pastorale» 58.

Nell'allegato n. 4, la parte «De crematione», fu elaborata dal Canonico don S. Solero a favore della cremazione, e da A. Vaudagnotti il quale propose di mantenere le disposizioni del CIC del 1917 che riprovano la cremazione, conservando l'obbligo di seppellire i cadaveri «addendum pro Christianis officium sese conformandi Christo, "qui sepultus est", et reminisci oportet, ex doctrina Pauli, humanum corpus esse veluti semen, quod non comburitur, sed in terra absconditur, in fidem et spem Resurrectionis». Il secondo redattore suggerisce al tempo stesso di mitigare soltanto le pene a chi trasgredisca il c. 1203 del CIC 1917⁵⁹.

In una breve relazione per l'introduzione storica, don S. Solero afferma: «Consuetudo incinerationis modernis temporibus restituta fuit ex parte ita dictae "rivoluzione francese", anno 1797, et certe invaluit tamquam affirmatio apostasiae, rationalismi, materialismi, et in odium Ecclesiae. Nam usus cremandi cadavera maximos fautores habuit in addictis sectae

⁵⁷ Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars II: Europa, Hibernia, Roma 1960, p. 77.

⁵⁸ Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars III: Europa, Italia, Roma 1960, pp. 647-648.

⁵⁹ «Reprobatio cremationis corporum fidelium intacta servanda est, nec poenae in trasgressionem mitigandae (c. 1203). Licet enim nonnulli a mandato cremandi corpora excludant quamlibet iniuriam Ecclesiae, dicantque se peragere rem indifferentem, quae nec fidem nec mores tangat, attamen obiective, cremationem effici et propagari etiam hodie in contemptum Ecclesiae, et veluti vexillum inimicorum Christi, patet ex ipsis ephemeridibus, quae hanc praxim propugnantur», *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars III: Europa, Italia, Roma 1960, p. 669.

massonicae» ⁶⁰. Giustamente questo redattore continua riportando soltanto le date dei principali interventi e canoni del CIC del 1917, quando la Chiesa aveva condannato la cremazione.

Secondo don S. Solero, il decorso del tempo aveva causato «sectaris furoribus extinctis vel saltem placatis», e l'incinerazione ora era possibile perché proposta dalle società crematorie con riverenza e rispetto nei confronti della religione. Per ciò egli sollecitava di concedere ai fedeli libertà nei confronti della sepoltura. «Et plures catholici – qui methodo humationis repugnant sed tamen leges ecclesiasticis violare nolunt – anxietatibus conscientiae torquentur».

Il Concilio Vaticano II ha approfondito gli aspetti della morte, sottolineando i valori del mistero pasquale.

Questo sguardo conciliare sulla morte trovò motivi di arricchimento anche per ciò che riguarda le norme relative alle esequie ecclesiastiche. Naturalmente, trattandosi di arricchimento, quanto alla sua concreta attuazione sarebbe occorsa una migliore esposizione dei principi teologici e spirituali in quella dimensione profonda di fede che scaturisce dal mistero della morte, illustrando nel contempo con chiarezza le esigenze della fede nella Risurrezione⁶¹.

Nell'ambito della riforma liturgica, la celebrazione delle esequie per il caso della cremazione venne presa in considerazione, come abbiamo appena detto, fin dalla fase preparatoria al Concilio 62. Nel passato, col diffondersi della cremazione, venivano spesso presentate al suo riguardo motivazioni contrarie alla fede nella resurrezione dei morti e nella vita futura. Per questo la Chiesa l'aveva proibita ai fedeli, come abbiamo avuto modo di documentare ampiamente, rifiutando di conseguenza ogni rito liturgico e vietando di seppellire nel camposanto l'urna contenente le ceneri. La riflessione sulla

⁶⁰ Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars III: Europa, Italia, Roma 1960, pp. 667-668.

^{61 «}Durch das kirchliche Begräbnis ird der verstorbene Gläubige Gott anempfohlen. Die Gemainde erweist dem Totem einem Dienst der brüderlichen Liebe und ehrt seinen in der Taufe zum Tempel des Heiligen Geistes geworden Leibt. Sie gedenkt des Todes und der Auferstehnung des Herrn in gläubiger Hoffnung und erwartet die Wiederkunft Christi und die Auferstehnung der Toten. Die Begräbnisfeier wird so zur Verkündigung der Osterbotschaft», H.J.F. REINHARDT, *Das kirchliche Begräbnis*, in: AA.Vv., Handbuch des Katholischen Kirchenrechts, Regensburg 1983, pp. 840-844.

⁶² A. Adam, Corso di liturgia, Brescia 1988, pp. 260-268.

liturgia ha così portato spontaneamente al ripensamento ed alla riforma dei riti funebri.

Con l'Istruzione «De cadaverum crematione: Piam et constantem» sulla cremazione dei cadaveri, emanata il 5 luglio 1963 è divisibile in due parti, la prima dottrinale e la seconda pratica, ⁶³ la Congregazione del S. Officio invita ad usare ogni cura per conservare la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli defunti, e al punto 2° mitiga già alcune disposizioni del Diritto Canonico ⁶⁴.

Per evitare poi che vengano diffuse informazioni erronee e tendenziose «da agenzie di stampa e anche da altre fonti, secondo cui la Chiesa avrebbe modificato il suo tradizionale atteggiamento circa la cremazione dei cadaveri» ⁶⁵ vogliamo precisare che, secondo il c. 34 del CIC del 1983, le istruzioni servono a chiarificare le disposizioni della legge, sviluppando e determinando i procedimenti nell'eseguirle. Le istruzioni non sono leggi e non derogano alle leggi (c. 34, § 2).

Nella parte dottrinale dell'Istruzione vengono ribadite le ferme idee fondamentali del passato, basate sulla consuetudine dei cristiani di seppellire i defunti. La Chiesa lo vuole imprimere nella mente dei fedeli questo fondamento del pensiero cristiano: «Piam et constantem christianum consuetudinem fidelium cadavera humandi»: La Chiesa si è sempre impegnata a diffondere la pratica dell'inumazione dei cadaveri. L'uso costante della Chiesa, con l'andare del tempo, venne regolato in questa materia dalle usanze e dalle consuetudini che confluirono in riti destinati a mettere in evidenza il significato simbolico e religioso della sepoltura⁶⁶. Tuttavia,

⁶³ CH. Berutti, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, Monitor Ecclesiasticus 90(1965), p. 201.

⁶⁴ L'Istruzione del S. Officio a proposito della cremazione, L'Osservatore Romano 30–09–1964, p. 2 fu successivamente commentata come segue da CH. Berutti, De cadaverum crematione: Adnotationes, Monitor ecclesiasticus 90(1965), pp. 198-207; D. Corselini, La recente istruzione del S. Officio sulla cremazione dei cadaveri, Perfice Munus 40(1965), pp. 100-104; T. Kujawski, Przepisy kościelne w sprawie kremacji zwłok, Homo Dei 1(1975), pp. 59-66; Z. Suchecki, La cremazione nella legislazione della Chiesa, Apollinaris 66(1993), pp. 653-727; M. Zalba, De cadaverum crematione: Adnotationes, Periodica 54(1965), pp. 169-172.

 $^{^{65}}$ Istruzione del S. Officio a proposito della cremazione, L'Osservatore Romano 30–09–1964, p. 2.

⁶⁶ R. Michałek, Nowe obrzędy pogrzebowe i związane z nimi problemy prawnoliturgiczne, Ruch Biblijny i Liturgiczny 27(1974), pp. 14-28; CH. Berutti, De

seguendo i decreti della Congregazione, rafforzati dalle norme del CIC 1917 che introducevano sanzioni, viene raccomandata la sepoltura, come consuetudine pia e costante, in quanto traduce più fedelmente il mistero e la speranza della resurrezione.

A tutti coloro che in passato trasgredivano l'obbligo di seppellimento, scegliendo la cremazione, venivano comminate delle pene canoniche⁶⁷. Questo accadeva in modo particolare quando «l'opposizione nasceva da animo avverso ai costumi cristiani ed alle tradizioni ecclesiastiche, fomentata dallo spirito settario di chi si proponeva di sostituire alla inumazione la cremazione in segno di violenta negazione dei dogmi cristiani e specificatamente della risurrezione dei morti e della immortalità dell'anima»⁶⁸.

L'Istruzione, da parte sua, ricorda i documenti di condanna della cremazione quand'essa fosse proposta con forte avversione verso la Chiesa. In quelle direttive emanate dalle Congregazioni, che abbiamo altrove analizzato, si evidenziavano la preoccupazione, la decisione e la fermezza della Chiesa nel condannare alcuni principi delle società crematorie, stabilendo pene severissime per i trasgressori.

Per un coerente approccio al documento, dobbiamo rilevare che, all'inizio, l'Istruzione puntualizza la posizione negativa della Chiesa nei confronti dei fautori della cremazione proposta da un punto di vista soggettivo: «Tale proposito era evidentemente un fatto soggettivo, sorto nell'animo dei fautori della cremazione e non oggettivamente inseparabile dalla cremazione stessa».

cadaverum crematione: Adnotationes, Monitor Ecclesiasticus 90(1965), pp. 201-202.

67 «La privazione della sepoltura ecclesiastica non comporta soltanto l'esclusione del cadavere dalla terra benedetta (c. 1212): Praeter coemeterium benedictum alius, si haberi queat, sit locus, clausus itemm et custoditus ubi ii humetur quibus sepultura ecclesiastica non concedentur), ma: 1° la negazione di tutte quelle "actiones" nelle quali canonicamente consiste la sepultura ecclesiastica (c. 1204): Sepoltura ecclesiatica consistit in cadaveris translatione ad ecclesiam, exsequiis super illud in eadem celebratis, illus depositione in loco legitime ad hoc deputato fidelibus defunctis condendis), 2° la privazione di Messa esequiale, di anniversario e uffici funebri pubblici, sanzione di cui al (c. 1241): "Excluso ab ecclesiastica sepultura deneganda quoque sunt tum quaelibet Missa exsequialis, etiam anniversaria, tum alia publica officia funebria"», C. Bernardini, *Privatio sepulturae ecclesiasticae*, Il Diritto Ecclesiastico 4(1929), pp. 473-479.

⁶⁸ S.C.S. Off., INSTR. *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963), AAS 56(1964), pp. 822.

Dall'esposizione del pensiero della Chiesa, si può affermare che oggettivamente la cremazione, intesa come una delle forme di seppellimento dei cadaveri, resta accettabile. Di fatto, però, incontriamo nell'istruzione una riprovazione oggettiva della cremazione. Intrinsecamente, essa non è negativa e non c'è bisogno di una giusta causa per sceglierla, come testimonia il passo seguente: «di fatto l'abbruciamento del cadavere, come non tocca l'anima, e non impedisce all'onnipotenza divina di ricostruire, il corpo, così non contiene, in sé e per sé, l'oggettiva negazione di quei dogmi. Non si tratta, quindi di cosa intrinsecamente cattiva o di per sé contraria alla religione cristiana. E ciò fu sempre sentito dalla Chiesa, come risulta dal fatto che, in date circostanze, e cioè quando risultava che la cremazione del cadavere era chiesta con animo onesto e per gravi cause, specialmente di ordine pubblico, essa soleva permettere la cremazione»⁶⁹.

Però la Chiesa raccomanda ai fedeli l'inumazione perché esprime meglio la fede nella resurrezione dei corpi. È possibile qui osservare il delinearsi, peraltro, di una nuova prospettiva dal punto di vista soggettivo, in quanto si prende atto di un mutamento di posizioni riguardo alle intenzioni dei soggetti. All'inizio del movimento per la cremazione, alcuni promotori del nuovo rito si rivelarono nemici inconciliabili di qualunque fede religiosa e ciò provocò una viva reazione da parte dal S. Officio. «Tale migliorato mutamento di animo, congiunto al più frequente ripetersi di circostanze ostacolanti la inumazione, spiega come in questi ultimi tempi siano state dirette alla Santa Sede insistenti preghiere perché sia mitigata la disciplina ecclesiastica relativa alla cremazione, oggi spesso richiesta, non certo, per odio contro la Chiesa o contro le usanze cristiane ma solo per ragioni igieniche, economiche o di altro genere, di ordine pubblico o privato»⁷⁰.

Anche oggi vi sono dei liberi muratori e dei materialisti fra i cremazionisti, ma essi ufficialmente non dimostrano di lottare come in passato, e della cremazione non fanno che una questione d'igiene sociale e pubblica⁷¹. Infatti, mentre chi un tempo optava per la cremazione era sostanzialmente contrario alla Chiesa e proprio la cremazione ne era la massima espressione della sua avversione,⁷² onde era giustificata una presunzione «iuris tantum»,

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid., pp. 822-823.

⁷¹ R. Fini, La Cremazione: servizio di stato nel mondo di domani, Firenze 1964.

⁷² E.F. REGATILLO, Los cadáveres: cremación de los cadáveres, Sal Terrae 1(1928), pp. 708-712; V. DALPIAZ, De cadaverum crematione, Apollinaris 7 (1934), pp. 246-254.

si ritiene invece oggi che, essendosi affievolito lo spirito settario e sopravvenendo ragioni di pubblica o privata utilità, l'applicazione del sistema della cremazione, che rendono auspicabile che la Chiesa non debba opporsi quando constati che la persona ha espresso l'intenzione di essere cremata⁷³.

Si osservi bene che nell'Istruzione non viene nominata espressamente la massoneria, come invece accadeva nei primi decreti di condanna della cremazione: «Fino a ieri, data la mentalità con cui veniva propugnata, la cremazione doveva presumersi scelta e praticata in opposizione della dottrina della Chiesa, quasi una sfida al senso cristiano della vita e della morte. Oggi la mentalità è cambiata, e si può presumere che la cosa avvenga per motivi onesti, alieni da scopi antidogmatici ed anticristiani»⁷⁴.

Certamente, la cremazione per se stessa non impedisce e non contiene l'oggettiva negazione dei dogmi. Nei nostri tempi, la scelta della cremazione non è cosa intrinsecamente cattiva e contraria alla religione cristiana. Nel passato, quando risultava che la cremazione dei cadaveri era richiesta con animo onesto e per giusti motivi, specialmente per questioni di ordine pubblico, come ad esempio i permessi e le dispense per la pratica di quel rito durante la guerra⁷⁵ e le pestilenze, la Chiesa soleva permettere la cremazione. Per esempio in Giappone ed in India, la cremazione è usata tuttora come rito principale e fondamentale di sepoltura⁷⁶. Anche nell'India, nella Cina, nel

⁷³ «Itaque, nunc nulla iam nec S. Sedis nec Ordinarii loci licentia requiritur, ut cadavera fidelium defunctorum crementur quando de existentia praedictarum conditionum certo constat; proindeque Ordinarius loci consulendus esset, eiusque iudicio standum esset, solummodo in casu quo solidum adesset dubium obiectivum num huiusmodi conditiones revera habeantur», CH. Berutti, De crematione exuviarum quae de tumultis removeri debent, Monitor Ecclesiasticus 93(1968), p. 545.
⁷⁴ Istruzione del S. Officio a proposito della cremazione, L'Osservatore Romano

⁷⁴ Istruzione del S. Officio a proposito della cremazione, L'Osservatore Romano 30–09–1964, p. 2.

⁷⁵ «Eiusmodi extraordinaria adiuncta esse possunt, v.g., bellum, pestilentia, alia publica calamitas, in qua nimis magna sit cadaverum multitudo», CH. Berutti, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, Monitor Ecclesiasticus 90 (1965), pp. 198-207.

⁷⁶ Dati statistici sulla cremazione negli anni 1986–1987 in Giappone evidenziano «il primato assoluto, che –esso detiene – con i suoi 3225 centri avendo cremato nel 1987 il 95,70% dei defunti; questa nazione è seguita da molte altre del nord e centro Europa, quali la Gran Bretagna (68,67%), la Danimarca (64,70%), la Svezia (58,70%), la Svizzera (54,98%)», *Uso di crematori di altri Comuni*, in *Antigone* 1 (1990) p. 38. Vogliamo sottolineare che nei paesi dove fortemente fu promossa la cremazione, come Francia, Italia, Spagna, U.S.A, nel 1987 fu registrata una bassa percentuale

Giappone dove i missionari Lazzaristi che svolgevano il proprio apostolato in quelle zone venivano cremati se la morte li raggiungeva colà, perché per la gente del luogo ciò è un onore. A Parigi i Padri Lazzaristi conservano nella cappella della loro casa le urne con le ceneri dei loro fratelli morti lontano dalla patria.

In questi ultimi tempi è cambiata radicalmente, nelle diverse società, anche l'argomentazione con la quale molte persone han fatto ricorso alla S. Congregazione per ricevere il permesso della cremazione⁷⁷. Un cambiamento radicale nella mentalità della gente spiega specialmente la mitigazione della precedente disciplina ecclesiastica relativa alla cremazione. Essa è stata richiesta non certo per odio contro la Chiesa o contro le usanze cristiane. Argomenti di natura igienica sono stati proposti da persone che volevano praticare la cremazione, perché l'inumazione, secondo il loro parere, era molto pericolosa per la salute pubblica e per l'igiene. I casi di infezione dell'acqua, dell'aria e dei terreni hanno rappresentato un'accusa contro i cimiteri di corpi inumati. «È stato provato sperimentalmente il movimento dei microorganismi paleogeni nello spessore del suolo ed il passaggio da questo in altri esseri superiori per influenza delle falde o vene acquee superficiali».

L'esperienza, dunque, insegna che casi di inquinamento avevano luogo nei cimiteri dove non si rispettava il tempo previsto dalla legge per effettuare nello stesso posto nuove inumazioni. Infatti, è ormai accertato che la portata dell'inquinamento diminuisce quando la terra è purificata e protetta dalle piante. Abbastanza recentemente, Angelo Colli, con esame chimico, ha dimostrato che le acque del Campo Verano a Roma erano meno inquinate della falda acquifera di altri punti della città⁷⁸.

di incinerazioni: la Francia ha cremato soltanto (3,86%) dei defunti, l'Italia (2%), la Spagna (10,50%), gli U.S.A che possiedono 921 impianti crematori (seconda nazione nel mondo dopo il Giappone che possiede un numero così elevato di impianti crematori) ha effettuato (15, 21%) di cremazioni.

⁷⁷ «At vero, ibidem expresse declaratur: "constat multoties hodie cadaverum cremationem promoveri, minime ex odio contra Ecclesiam vel christianos mores, sed tantum ob rationes vel hygienicas, vel oeconomicas, vel alius etiam generis sive publici sive privati ordinis", et cum ob eiusmodi causas S. Sedi crebrae porigerentur preces ad mitiorem obtinendam disciplinam circa cadaverum cremationem», CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, Monitor Ecclesiasticus 90(1965), pp. 198-207.

⁷⁸ Paragonando le pubblicazioni del passato, promosse dalle società appoggiate dai cremazionisti, l'inumazione era considerata come causa principale di inquinamento

L'argomento di natura igienica favorevole alla cremazione fu addotto dai medici, per i casi in cui gli individui defunti erano stati portatori di certi tipi di malattie infettive. In questi casi, solo il fuoco avrebbe potuto purificare le spoglie e scongiurare il pericolo di contagio. Quando fu aperta la tomba reale di Casimiro Jagielończyk nel 1972–73 in Cracovia, gli studiosi che avevano presenziato all'esumazione morirono quasi tutti in un breve periodo di tempo⁷⁹. E la tomba era stata aperta dopo 500 anni dalla morte del monarca⁸⁰. I quattro studiosi erano morti, secondo il parere dei medici, a causa dei germi delle malattie presenti all'interno della tomba⁸¹. In questi casi, comunque, la Chiesa già permetteva la pratica della cremazione⁸².

Ripetendo gli stessi argomenti e le stesse motivazioni dei documenti precedenti, 83 il documento giunge ad affermare: «La santa madre Chiesa, attenta direttamente al bene spirituale dei fedeli, ma non ignara delle altre necessità, decide di ascoltare benignamente queste richieste, stabilendo quanto segue: 1. Deve essere usata ogni cura perché sia fedelmente mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli; perciò gli ordinari con opportune istruzioni ed ammonimenti cureranno che il popolo cristiano rifugga dalla cremazione dei cadaveri, e non receda, se non in casi di vera

delle acque, dell'aria, dei terreni. Riportiamo alcune di esse: G. Robinet, Sur les prétendus dangers presentés par les cimetières en général et par ceux de Paris en particulier, in: Journal de Pharmacie, Paris 1888; W. Reichard, Friedhof und Brunnenwasser, in: Gesundheit, okt. 1875; A. Cadet, Hygiène, inhumation, crémation ou incinération des corps, Paris 1881; G.B. Ayr, La cremazione dei cadaveri riguardata dal lato chimico-igienico-storico-sociale e religioso, in: Annali di Chimica applicata alla medicina, Milano 1873; F. Semi, Sulle ptomaine od alcoloidi cadaverici, in: Atti R. Accademia delle Scienze, Bologna 1878; S. Knopf, A plea for Cremation in tubercolosis's and similary infections diseases, Chicago 1907.

⁷⁹ Z. Święсн, *Klątwy, Mikroby, Uczeni*, Literatura 6(1983), р. 3.

⁸⁰ ID., Klątwy, Mikroby, Uczeni, Literatura 7(1983), p. 33.

⁸¹ Id., Klątwy, Mikroby, Uczeni, Literatura 8(1983), p. 13.

 $^{^{82}}$ E.F. Regatillo, Los cadáveres: Cremación de los cadáveres, Sal Terrae 17(1928), pp. 706-713.

⁸³ «Verum quidem est etiam cadaverum cremationem, utope in se non malam, sicut eorum humationem, nullum principium theologiae sive dogmaticae sive moralis catholicae per se laedere, ita ut ipsa in quibusdam extraordinariis casibus, permittit possit et reapse permittatur; sed prova intentio ex ea argumentum desumendi pro negatione finalis corporum resurrectionis ipsam graviter illicitam reddit», V. Dalpiaz, *De cadaverum crematione*, Apollinaris 7(1934), pp. 246-254.

necessità, dall'uso della inumazione che la Chiesa sempre ritenne e adornò di solenni riti»⁸⁴.

La cura per mantenere fedelmente la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli fu affidata agli Ordinari. Essi devono istruire il popolo cristiano affinché scelga l'inumazione, perché alla decisione della cremazione non sia unita alcuna tendenza che contrasti con la fede e l'insegnamento della Chiesa. In questa parte dell'Istruzione nei riguardi della cremazione non si nota quasi nessun cambiamento rispetto alla *De crematione cadaverum*, emanata il 19–06–1926⁸⁵.

La Congregazione del S. Officio, alla fine dell'Istruzione *De cadaverum crematione*, al n. 4, con la prudenza e l'esperienza del passato, ricorda e afferma comunque che: «Per non indebolire l'attaccamento del popolo cristiano alla tradizione ecclesiastica e per mostrare l'avversione della Chiesa alla cremazione, i riti della sepoltura ecclesiastica ed i susseguenti suffragi non si celebreranno mai nel luogo ove avviene la cremazione e neppure vi si accompagnerà il cadavere» ⁸⁶.

L'uso continuo e costante, per la Chiesa, rimane l'inumazione dei cadaveri. Questo non denota, comunque, una posizione conservatrice. Il mantenimento e la cura dei singoli aspetti dell'inumazione sono piuttosto segno di alto livello culturale della società e del rito stesso.

Precisamente, per non indebolire e salvaguardare l'attaccamento del popolo cristiano alla tradizione e alla consuetudine ecclesiastica, la Congregazione del S. Officio dispose di celebrare il rito della sepoltura in un'altro posto distinto da quello della cremazione.

La sepoltura, infatti, è considerata dalla Chiesa un atto religioso; quindi, in virtù della sua perfezione giuridica, per quel che riguarda il luogo, il rito e gli altri fattori concernenti la sepoltura, è competente esclusivamente la Chiesa. Tranne che consti una causa grave, i cadaveri dei fedeli, prima di essere tumulati, per obbligo grave devono essere trasportati in chiesa, ove

⁸⁴ S.C.S. Off., instr., *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963), AAS 56(1964), pp. 822-823.

⁸⁵ L'istruzione della stessa Congregazione, emanata il 26 giugno 1926, S.C. S.Off., instr., *De cadaverum crematione* (19–06–1926), AAS 18(1926), p. 282, ove si raccomanda agli Ordinari di promuovere tra i fedeli la cura di conservare l'inumazione dei cadaveri.

⁸⁶ S.C.S. Off., instr., *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963), AAS 56(1964), pp. 822-823.

si celebrerà il funerale⁸⁷, con l'ordine delle esequie descritto dagli appositi libri liturgici⁸⁸. Si devono osservare norme ben precise circa il modo di procedere nei casi in cui la sepoltura di una persona da cremare comprende i riti sacri prescritti dalla Chiesa⁸⁹. In tal caso ci si può così regolare: «Si facciano i funerali in Chiesa e poi, se il crematorio è nel cimitero, si accompagni il morto fino all'ingresso del cimitero, rendendo nota la volontà del defunto "ad removendum scandalum"; se invece il crematorio è fuori del cimitero, in altro luogo apposito, i funerali dovrebbero celebrarsi in Chiesa assolutamente, evitandone poi l'accompagnamento»⁹⁰.

Confrontando le decisioni della Congregazione del S. Officio a proposito della cremazione dei cadaveri, possiamo osservare che le disposizioni attinenti alla cremazione non sono state abrogate, ma il Dicastero «ne ha addolcita l'applicazione con un semplice cambiamento di presunzione. Fino a ieri, data la mentalità con cui veniva propugnata, la cremazione doveva presumersi scelta e praticata in opposizione alla dottrina della Chiesa, quasi una sfida al senso cristiano della vita e della morte. Oggi la mentalità è cambiata, e si può presumere che la cosa avvenga per motivi onesti, alieni da scopi antidogmatici ed anticristiani» ⁹¹. Gli elementi costitutivi del testo sono rimasti quasi identici.

L'addolcimento delle norme del CIC 1917 con l'Istruzione del S. Officio a proposito della cremazione apre un nuovo cammino e una nuova stagione della Chiesa nei confronti della cremazione. Il contenuto delle mutate prospettive si può inquadrare e riassumere pastoralmente in questo modo: prima di tutto deve essere usata ogni cura perché sia mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli, però non si proibisce la cremazione, se questa viene scelta per motivi non contrari alla fede cristiana.

⁸⁷ «Nisi gravis causa obstet, cadavera fidelium, antequam tumulentur, transferenda sunt e loco in quo reperiuntur, in ecclesiam, ubi funus, idest totus ordo exsequiarum quae in probatis liturgicis libris describuntur, persolvatur» (c. 1215).

⁸⁸ P. MAROTTO, De axiomate "Ubi tumultus ibi funus", Apollinaris 1 (1928), pp. 22-35.

⁸⁹ D.G. OESTERLE, *De jure funerandi: Annotatio*, Ephemerides Juris Canonici 2(1946), pp. 137-140.

⁹⁰ G. ROSSI, La "sepultura ecclesiastica" e l'"ius funerum" nel diritto canonico a norma del nuovo codice, Bergamo 1920.

 $^{^{91}}$ Istruzione del S. Officio a proposito della cremazione, L'Osservatore Romano del 30–09–1964, p. 2.

L'emanazione dell'Istruzione «De cadaverum crematione: Piam et constantem», durante il rinnovamento e aggiornamento iniziato dal Concilio Vaticano II, adatta il CIC 1917 alle necessità del tempo. Le trasformazioni avvenute, come quelle in atto, si radicano anche in argomentazioni di carattere sociologico, estetico ed economico. Nei cambiamenti quindi intercorsi all'interno del pensiero postconciliare, particolarmente dopo l'emanazione dell'istruzione, ritroviamo varie motivazioni, che si attagliano alle diverse culture circa la pratica della cremazione.

La Commissione Liturgica, istituita dalla S. Congregazione per il Culto Divino, ha ricevuto l'incarico di introdurre nel vissuto ecclesiale le decisioni del Concilio. Nel 1967 essa informava in che direzione e in quali campi sarebbero avvenuti dei cambiamenti.

Rinnovato ed approfondito lo schema del nuovo rito delle esequie, secondo quanto aveva notificato, essa ha preso in considerazione le decisioni del Concilio e specialmente l'Istruzione del S. Officio a proposito della cremazione e l'allocuzione del Sommo Pontefice Paulo VI, pronunciata il 14 ottobre 1968, durante un'udienza particolare in Aula Concistoriale, ai partecipanti del XI Sessione plenaria «Consilii», trattando la parte riguardante «le esequie di coloro che saranno cremati: anche questa possibilità è considerata, con le debite cautele, in conformità alle disposizioni della Congregazione per la Dottrina della Fede» 92.

Sei anni dopo, con il decreto «Ordo exsequiarum», la S.C. per il Culto Divino, promulgò il rito delle esequie. Nel n. 15 stabilì le norme a proposito delle persone che scelgono la cremazione: «Iis qui elegerint proprii cadaveris cremationem, ritus exsequiarum christianorum concedendi sunt, nisi constet ipsos talem electionem fecisse rationibus ductos christianae vitae adversis iuxta ea quae statuta sunt per Instructionem Sacrae Congregationis S. Officii, diei 8 maii 1963, *De cadaverum crematione*, nn. 2–3»93.

⁹² Allocutio Summi Pontificis Paulus VI, die 14 octobris 1968, peculiari Audientia excepit in Aula Concistorii, participantes XI Sessionem plenariam «Consilii» quos ita allocutus est: Le esequie. Esequie di coloro che saranno cremati, Notitiae 4 (1968), p. 354, Notitiae 3(1967), pp. 155-164. Successivamente le prime bozze dell'«Ordo exsequiarum» vengono promulgate il 15 agosto 1969 con il decr. della Congr. per il Culto Divino.

⁹³ «A coloro che avessero scelto la cremazione del loro cadavere si può concedere il rito delle esequie cristiane, a meno che la loro scelta non risulti dettata da motivazioni contrarie alla dottrina cristiana: tutto questo, in base a quanto stabilito dall'istruzione della Sacra Congregazione del Santo Uffizio», *De cadaverum*

Paragonando le norme emanate nell'istruzione «*De cadaverum crematione: Piam et constantem*» con quelle del decreto «*Ordo exsequiarum*», notiamo subito un cambiamento nella questione riguardante il luogo e il modo con cui viene celebrato il rito della sepoltura, nel caso ove alcuni scelgano la cremazione. Con la concessione del rito delle esequie cristiane a coloro che hanno scelto la cremazione, la S.C. per il Culto Divino permette di celebrare il funerale, secondo l'uso regionale.

Il rito della sepoltura ecclesiastica va celebrato secondo le usanze delle diverse regioni, in modo però da non nascondere che la Chiesa adotta in primo luogo la consuetudine di seppellire i cadaveri. Bisogna riconoscere che, in pratica, la Chiesa segue e rispetta il patrimonio del passato a proposito della sepoltura ecclesiastica.

Le modifiche dei riti delle esequie, alla luce delle nuove acquisizioni emerse dalla Costituzione liturgica, portano qui ad un ulteriore approfondimento, permettendo nuove soluzioni⁹⁴. Ora, grazie la revisione testé descritta, quando non ci sono altre possibilità, i riti delle esequie si possono celebrare nella stessa sala crematoria⁹⁵, cercando di evitare, con la debita prudenza, ogni pericolo di scandalo o di indifferentismo religioso. «Ritus qui fiunt ad sacellum vel ad sepulcrum in hoc casu peragri possunt in ipsa aede cremationii; immo, deficiente alio loco apto, et in ipsa aula crematorii, vitato prudenti periculo scandali vel indifferentismi religiosi» ⁹⁶.

crematione, in data 8 maggio 1963, nn. 2–3, S.C. PRO CULTU DIVINO, Ordo exsequiarum: Praenotanda, Notitiae 5(1969), pp. 423-435.

^{94 «}Punto di partenza, il n. 81 della Costituzione liturgica: il rito delle esequie manifesti più espressamente l'indole pasquale della morte cristiana, e risponda meglio alle condizioni e tradizioni delle singole regioni», A. BUGNINI, *La riforma liturgica* (1948–1975): Esequie, Roma 1983, pp. 747-753.

⁹⁵ La decisione della Congregazione per la Dottrina della Fede diceva: «1. Quando exsequia corporum cremandorum: Norma proposita probatur, cum emendatione; idest: in textu fit mentio (come riferimento) ad Instructionem, e qua deprompta est, anni 1963, ad numeros 2 et 3; et ultimum comma ita immutetur: Ritus qui fiunt ad sacellum vel ad sepulcrum in hoc casu peragi possunt in ipsa aede crematorii; immo, alio deficiente loco opto, et in ipsa aula crematorii, vitato prudenti periculo scandali vel indifferentismi religiosi».

⁹⁶ «In questo caso, i riti previsti nella cappella del cimitero o presso la tomba si possono fare nella stessa sala crematoria, cercando di evitare con la debita prudenza ogni pericolo di scandalo o di indifferentismo religioso», S.C. PRO CULTU DIVINO, *Ordo exsequiarum: Praenotanda*, Notitiae 5 (1969), pp. 423-435.

La Congregazione per la Dottrina della Fede, subentrata nominalmente al S. Officio, in seguito approvò i testi inviati l'11 marzo 1968, chiedendo solo che per la cremazione fosse citata l'Istruzione del Sant'Uffizio del 1963 e auspicando la correzione dell'ultima parte del n. 15 dei *Praenotanda*, in modo da «mettere maggiormente in rilievo il carattere permissivo, anziché prescrittivi» della celebrazione nel crematorio⁹⁷.

Naturalmente l'aspetto strutturale delle norme dell'*Ordo exsequiarum*, preparato dal «consilium ad exsequendam Constitutionem de S. Liturgia» 98, non pone condizioni a proposito del luogo dove si possono e debbono celebrare i riti sacri con tutta la cerimonia religiosa, le cui modalità, stabilite dalla consuetudine locale, si possono conservare 99. Caratteristica infatti di queste norme è che i fedeli hanno diritto alla sepoltura ecclesiastica, e non vi si accenna più a chi concedere o a chi negare la sepoltura ecclesiastica.

Lo schema del nuovo *Ordo Exsequiarum* prevedeva l'inserimento di una parte che individuasse i casi in cui la Chiesa priva i fedeli defunti della sepoltura ecclesiastica¹⁰⁰. Ma lo stesso documento non vieta la celebrazione del rito della sepoltura ecclesiastica nella chiesa con la presenza dell'urna¹⁰¹. «Possibile sit exsequiarum celebrationem in ecclesia peragere, presente urna

A. Bugnini, *La riforma liturgica (1948–1975): Esequie*, Roma 1983, pp. 747-753.
 L. Brandolini, *Il nuovo "Ordo exsequiarum"*, Ephemerides Liturgicae 84(1970), pp. 129-148.

⁹⁹ «Nelle celebrazioni le esequie dei loro fedeli, i cristiani intendono affermare senza reticenza la loro speranza nella vita eterna; non possono però né ignorare né disattendere eventuali diversità di concezioni o di comportamento da parte degli uomini del loro tempo o del loro paese. Si tratti quindi di tradizioni familiari, di consuetudini locali o di onoranze funebri organizzate, accolgano volentieri quanto vi riscontrano di buono; se poi qualche particolare risultasse in contrasto con i principi cristiani, cerchino di trasformarlo, in modo che le esequie celebrate per i cristiani esprimano la fede pasquale», *Rituale Romano, Rito delle Esequie*, Roma 1974, n. 2, p. 14.

¹⁰⁰ R. MICHAŁEK, Nowe obrzędy i związane z nimi problemy prawno – liturgiczne, Ruch Biblijny i Liturgiczny 27 (1974), pp. 19-20: «Il Rituale Romano nel titolo VII, cap. 2, specificava a chi si deve negare la sepoltura ecclesiastica. Nell'ultima versione del Rituale non sono stati esplicitati i casi in cui la Chiesa priva le persone della sepoltura ecclesiastica».

^{101 «}È per questo che la Chiesa, madre pietosa, offre per i defunti il Sacrificio eucaristico, memoriale della Pasqua di Cristo, e innalza preghiere e compie suffragi», Rituale Romano, Rito delle Esequie, cit., n. 1, p. 13.

cum cineribus». Qualora durante la cremazione si celebri una liturgia, i riti previsti proseguono nella cappella del cimitero o presso la tomba. Se i riti possono essere officiati nella stessa sala crematoria, alla fine l'urna viene sepolta con la cerimonia prevista.

Sono state le posizioni di alcuni giuristi che ritengono inopportuno ammettere la presenza dell'urna alla celebrazione della S. Messa e al rito delle esequie¹⁰². Nella nostra ricerca riteniamo di sostenere l'opinione che la Chiesa pone in primo luogo l'obbligo di seppellire i cadaveri dei fedeli defunti.

Nel gennaio 1977, la S.C. per i Sacramenti e per il Culto Divino, in una risposta *De celebratione exsequiarum pro iis, qui proprii cadaveris cremationem elegerint*, ¹⁰³ riguardante la celebrazione delle esequie di coloro che avessero scelto la cremazione del proprio cadavere, forniva una soluzione al problema riguardante la celebrazione in chiesa dei riti esequiali in presenza dell'urna con le ceneri: «In *Praenotandis* "Ordinis Exsequiarum" dantur normae circa ritum celebrationem pro iis, qui proprii cadaveris cremationem elegerunt. Ad huiusmodi normas quod attinet, quaeritur utrum praeter ritus, qui fiunt "in ipsa aede crematorii, immo, deficiente alio loco apto, in ipsa aula crematorii", possibile sit exsequiarum celebrationem in ecclesia peragere, praesente urna cum cineribus»¹⁰⁴.

Seguendo la secolare prassi ecclesiale dell'inumazione, il Dicastero afferma in risposta che non ritiene opportuno celebrare il rito esequiale, prescritto per la celebrazione in presenza del cadavere del defunto, sulle sue ceneri.

Con questa decisione il Dicastero non vuole condannare la cremazione come una forma di rito delle esequie previsto dalla Chiesa, ma avverte che

¹⁰² R. Міснаєк, *Dyskusje nad referatami*, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1–6(1974), pp. 73–75: Nel n. 4 riassume le relazioni a proposito dell'*Ordo exsequiarum*, affermando che «nel caso si riceva dall'estero l'urna con le ceneri, si deve svolgere il normale rito delle esequie; l'urna invece deve essere messa nella bara».

¹⁰³ S.C. PRO SACR. ET CULTU DIV., resp., *De celebratione exsequiarum pro iis, qui proprii cadaveris cremationem elegerint*, (ian. 1977), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 5, coll. 7290, n. 4493; Notitiae 13(1977), p. 45.

¹⁰⁴ S.C. PRO SACR. ET CULTU DIV., resp., *De celebratione exsequiarum pro iis, qui proprii cadaveris cremationem elegerint*, (ian. 1977), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 5, coll. 7290, n. 4493; Notitiae 13(1977), p. 45.

non si ritiene opportuna l'applicazione e celebrazione del rito prescritto per la funzione in presenza del cadavere del defunto sulle sue ceneri. Le ceneri non esprimono così bene come l'intera salma la ricchezza della simbologia prevista dalla liturgia per sottolineare l'indole Pasquale della sepoltura.

Le norme di diritto canonico riguardanti la cremazione hanno subito – come si è potuto osservare – una serie di approfondimenti. I cambiamenti e la mitigazione delle norme che si sono potuti notare corrispondono a una giusta presa di posizione del Magistero, il quale è andato via via modificando, trasformando, rinnovando e aggiornando la sua posizione nella vita della Chiesa e della società¹⁰⁵.

I lineamenti generali delle norme di diritto canonico acquistano così nuova forza e vigore. L'ordinamento giuridico della Chiesa, pur senza privare il diritto canonico del carattere della coercibilità, introduce maggiore comprensione delle situazioni, riducendo la disciplina formale.

Nel diritto vigente, nel libro IV *De Ecclesiae munere santificandi* e nella parte seconda, troviamo specificati alcuni atti del culto divino *De ceteris actibus cultus divini*, tra i quali, nel titolo terzo, vengono collocati dieci canoni riguardanti le esequie ecclesiastiche *De exequiis ecclesiasticis*. Le disposizioni del Diritto Canonico nei confronti della cremazione sono contenute in modo particolare nel c. 1176, § 3, quando si raccomanda vivamente di conservare la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti, senza proibire la cremazione¹⁰⁶, e nel c. 1184, § 1, n. 2, dove espressamente

¹⁰⁵ A.M. STICKLER, Der Codex iuris canonici von 1983 im Lichte der Kodifikations geschichte des Kirchenrechts, in: AA.V.v., Le Nouveau code de droit canonique, Ottawa 1986, vol. 1, pp. 100-103.

¹⁰⁶ Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Authentice Interpretando, Codex Iuris Canonici: Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, Città del Vaticano 1989, riporta le seguenti fonti che si riferiscono al с. 1176, § 3; tutti i documenti, li abbiamo posti nell'appendice II: с. 1203; S.C. Conc., resp., Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi, (16 ian. 1920), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 1, coll. 274–275, n. 238. Entscheidung der Konzilskongregation, betr. die Verbrennung der Leichen, vom 16. Januar 1920, Archiv für Katholisches Kirchenrecht 101(1921), pp. 50-51; Pontificia Commissio ad Codicis Canones Authentice Interpretandos, resp. De sepultura ecclesiastica, (10 nov. 1925), AAS 17(1925), p. 583; S.C.S. Off., resp., De crematione cadaverum, (23 feb. 1926), in: Xav. Осноа, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 1, coll. 811, n. 692. Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische

vengono negate le esequie ecclesiastiche a coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana¹⁰⁷.

Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen, vom 23. Februar 1926, Archiv für Katholisches Kirchenrecht 106(1926), pp. 191-193; S.C.S. Off., instr. De crematione cadaverum, (19 iunii 1926), AAS 18(1926) pp. 282-283; S.C.S. Off., instr. De cadaverum crematione, (5 iulii 1963), AAS 56(1964), pp. 822-823, Enchiridion Vaticanum 2/61-62; S.C.S. Off., instr. La cremazione dei cadaveri, (5 lugli 1963), AAS 56(1964), pp. 822-823, Enchiridion Vaticanum 2/61-62; S.C. DE PROP. FIDE, resp., Mens S. C. pro Doctrina Fidei circa amputationem foetus vel membrorum corporis humani, et circa cadaverum cremationem, (7 mar. 1967), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, Romae 1972, vol. 3, coll. 5121, n. 3543; S.C. PRO CULTU DIV., decr. Ritibus exsequiarum quo Novus Ordo exsequiarum promulgatur, Prot, n. 720/69, (15 augustii 1969), Notitiae 5(1969), pp. 423-424; Praenotanda, Notitiae 5(1969), pp. 424-430, Enchiridion Vaticanum 3/1421-1447; S.C. PRO DOCTR. FIDEI, litt., De sepultura ecclesiastica: Complures conferentiae, (29 maii 1973), Enchiridion Vaticanum 4/2508; S.C. PRO SACR. ET CULTU DIV., resp., De celebratione exsequiarum pro iis, qui proprii cadaveris cremationem elegerint, (ian. 1977), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 5, coll. 7290, n. 4493, Notitiae 13(1977), p. 45.

Si potrebbe aggiungere una lettera circolare e un decreto riguardanti la sepoltura ecclesiastica e indirettamente la cremazione: S.C. pro Doctr. Fidei, litt., *La sepoltura ecclesiastica: molte conferenze*, (29 maggio 1973), Enchiridion Vaticanum 4/2508; S.C. pro Doctr. Fidei, decr., *De sepultura ecclesiastica*, (20 sept. 1973), AAS 65(1973), p. 500, Enchiridion Vaticanum 4/2610; S.C. pro Doctr. Fidei, decr., *La sepoltura ecclesiastica*, (20 sept. 1973), AAS 65(1973), p. 500, Enchiridion Vaticanum 4/2610.

¹⁰⁷ Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Authentice Interpretando, Codex Iuris Canonici: Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, Città del Vaticano 1989, riporta le seguenti fonti che si riferiscono al c. 1184, §1, n. 2; questi documenti vengono tutti riportati nell'appendice II: c. 1240, § 1, n. 5 del CIC del 1917; S.C. Conc., resp., Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi, (16 ian. 1920), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 1, coll. 274–275, n. 238; Entscheidung der Konzilskongregation, betr. die Verbrennung der Leichen, vom 16. Januar 1920, Archiv für Katholisches Kirchenrecht 101(1921), pp. 50-51; Pontificia Commissio ad Codicis canones authentice interpretandos, resp. De sepultura ecclesiastica, (10 nov. 1925), AAS 17(1925), p. 583; S.C.S. Off., resp., De crematione cadaverum, (23 feb. 1926), in: Xav. Ochoa, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae, vol. 1, coll. 811, n. 692. Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von

Naturalmente, il canone 1176, § 1 si riferisce all'obbligo delle esequie ecclesiastiche a norma del diritto. Si afferma quindi il principio della tutela di un diritto fondamentale, emanato da un organo legislativo. Dunque, i fedeli sono tenuti al vero dovere di seppellire il defunto ¹⁰⁸. Nel c. 1176, § 2 vengono descritte le specifiche finalità delle esequie ecclesiastiche: «Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e insieme arreca ai vivi il conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi liturgiche» (c. 1176, § 2).

Tali norme costituiscono il fondamento sicuro e più genuinamente cristiano dell'istituto delle esequie ecclesiastiche quale è andato affermandosi lungo i secoli. E questo diritto-dovere, celebrato dai fedeli insieme ai sacerdoti secondo le leggi liturgiche, esprime profondamente l'indole pasquale sottolineata già dal Concilio Vaticano II. I principi conciliari avevano illuminato e delucidato il campo giuridico, dando nello stesso tempo un quadro ben preciso delle norme con cui la Chiesa onora i morti e suscita la speranza nei vivi. Al c. 2, il Diritto Canonico richiama esplicitamente le leggi liturgiche che sono da osservarsi nelle celebrazioni liturgiche. Naturalmente, le modalità di celebrazione vengono stabilite dalle norme liturgiche.

Da tutto ciò si comprende che le esequie ecclesiastiche costituiscono un rito sacro, una cerimonia religiosa. In questo senso quindi le leggi

Katholiken herbeirufen, vom 23. Februar 1926, Archiv für Katholisches Kirchenrecht 106(1926), pp. 191-193; S.C.S. Off., instr. De crematione cadaverum, (19 iunii 1926), AAS 18(1926), pp. 282-283; S.C.S. Off., instr. De cadaverum crematione, (5 iulii 1963), AAS 56(1964), pp. 822-823, Enchiridion Vaticanum2/61-62; S.C. PRO CULTU DIV., decr. Ritibus exsequiarum quo Novus Ordo exsequiarum promulgatur, Prot, n. 720/69, (15 augustii 1969), Notitiae 5(1969), pp. 423-424; Praenotanda, Notitiae 5(1969), pp. 424-430; Enchiridion Vaticanum 3/1421-1447. Si potrebbero qui aggiungere i documenti che concernono direttamente la privazione delle esequie ecclesiastiche, come riportati alla nota precedente.

^{108 «}Se impone una verdadera obligación, que pesa tanto sobre los pastores como sobre los fieles, a quienes compete cuidar de las exequias del difunto. Si ya no puede hablarse de derechos del difunto, sí de los derechos de la comunidad a que sus difuntos tengan las debidas exequias y del derecho de cada uno a que se cumplan sus últimas voluntades», J. Manzanares, *De las exequias eclesiásticas*, in: Código de Derecho Canónico: Edición bilingüe comentada, Madrid 1983, p. 570.

liturgiche assicurano l'intercomunicazione e intercomunione tra i membri della Chiesa¹⁰⁹.

Nella disciplina in vigore sull'inumazione e sulla cremazione, i cui ultimi passi furono stabiliti dall'istruzione *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, e dall'*Ordo exsequiarum*, è molto chiaro che la S.C del S. Officio e la S.C per il Culto Divino considerano la celebrazione delle esequie, e i riti destinati ad essa, come un momento della massima importanza, in cui si esprime l'onore dovuto al defunto¹¹⁰.

La liturgia, nei suoi atti normativi riguardanti le esequie, esprime profondamente il carattere di speranza che scaturisce dal mistero pasquale della morte di Cristo. Ora, per ciò che riguarda le esequie ecclesiastiche: «La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana» (c. 1176, § 3). Il canone testè citato possiede una particolare caratteristica, quella di esprimersi in termini non più imperativi, come faceva ancora il CIC del 1917¹¹¹, che non ammetteva la possibilità della cremazione ma sottolineava soltanto l'obbligo di seppellire i cadaveri, riprovando nello stesso tempo la loro cremazione. E con questo carattere imperativo non contrastava il fatto che, per dare attuazione alla privazione delle esequie ecclesiastiche, bastava accertare che la persona avesse stabilito la cremazione del suo corpo, anche se poi effettivamente la cremazione non avveniva¹¹².

¹⁰⁹ «Così, il Concilio, preceduto e preparato da un vasto movimento di sensibilizzazione biblica e liturgica, ha pubblicato la Costituzione sulla Sacra Liturgia, nella quale si proponevano i principi che devono regolare il rinnovamento della Liturgia, e si dava l'avvio a un susseguirsi di pratiche riforme, che aprono un nuovo capitolo del diritto liturgico», R. CIVIL, *La liturgia e le sue leggi*, in: AAV.v., La Liturgia: momento nella storia della salvezza, Roma 1983, vol. 1, pp. 181-207.

¹¹⁰ L. Brandolini, *Il nuovo "Ordo exsequiarum"*, Ephemerides Liturgicae 84(1970), pp. 129-148; M. Marchesi, *Gli altri atti del Culto Divino*, in: A.A.V.V., Il Diritto nel Mistero della Chiesa, Roma 1992, vol. 3, pp. 307-310.

¹¹¹ «Fidelium defunctorum corpora sepelienda sunt, reprobata eorundem crematione» (c. 1203, § 1).

¹¹² PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, resp. X. – *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925), AAS 17(1925), p. 583: «D. – An, vi canonis 1240, § 1, 5 ecclesiastica sepultura privantur, qui mandaverint suum corpus cremationi tradi et in hac voluntate permanserint usquae ad mortem, etiamsi crematio ad normas canonis 1203, § 2 non sequatur. R. Affermative».

Non può sfuggire a nessuno il rapporto che lega le esequie ecclesiastiche a quella tipica consuetudine della Chiesa di seppellire i corpi dei defunti, su cui ci siamo già diffusamente soffermati. Nel Diritto Canonico la consuetudine può avere forza di norma canonica¹¹³; bisogna però riconoscere che in effetti la Chiesa segue una prassi solenne e affettuosa nel curare le salme dei defunti e nel dar loro le esequie ecclesiastiche. Il CIC del 1983 attribuisce alla consuetudine di seppellire i corpi dei fedeli defunti la massima importanza, e ne consolida la forza normativa con delle norme ben precise¹¹⁴.

L'istruzione, del S. Officio del 5 luglio 1963 notificava i mezzi con cui la Chiesa ha sempre tutelato e favorito la pia consuetudine di inumare i cadaveri. «La Chiesa si è sempre studiata di inculcare la inumazione dei cadaveri, sia circondando tale atto con riti destinati a metterne in risalto il significato simbolico e religioso, sia comminando pene canoniche contro coloro che agissero contro una così salutare prassi; e ciò specialmente quando l'opposizione nasceva da animo avverso ai costumi cristiani ed alle tradizioni ecclesiastiche, fomentata dallo spirito settario di chi si proponeva di sostituire alla inumazione la cremazione in segno di violenta negazione dei dogmi cristiani e specificatamente della risurrezione dei morti e della immortalità dell'anima»¹¹⁵.

Nel diritto e nella prassi viene affidata ai vescovi dalla Chiesa una migliore tutela della consuetudine di seppellire i corpi dei fedeli defunti. Si tratta realmente di una consuetudine e di un'esigenza particolarmente sentita, prima di tutto dal punto di vista pastorale. I vescovi diocesani,

^{113 «}La costumbre tiene una gran importancia en el sistema de normas del ordenamiento canónico, tanto por su venerable tradición, como porque constituye el medio más eficaz para que incida en la configuración del orden social justo del pueblo de Dios "la acción común de los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo" (LG, 32)», J.A.F. Arruti, *La costumbre en la nueva codificación canónica*, in: A.A.V.v., Le nouveau Code de Droit Canonique, Ottawa 1986, vol. 1, pp. 159-183. 114 «Die Kirche empfiehlt wärmstens, die fromme Gewohnheit, die Leichname verstorbener Gläubiger zu begraben, beizubehalten; sie verbietet jedoch nicht die Feuerbestattung, es sei denn, daß diese aus der christlischen Lehre entgegenstehenden Gründen gewählt wurde (c. 1176 § 3). Der CIC falgt hier der Instructio der S.C. Off. *De cadaverum crematione* vom 5. Juli 1963», in: H. SCHWENDENWEIN, *Das Neue Kirchenrecht: Gesamtdarstellung*, Graz–Wien–Köln 1984, pp. 413-414.

 $^{^{115}}$ S.C.S. Off., instr., *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963), AAS 56(1964), pp. 822-823.

dunque, devono rispettare, nell'ambito della propria competenza, la consuetudine già vigente.

I documenti emanati dalle Congregazioni sottolineano con finissima sensibilità tale compito. Ma l'opportunità di emanare anche delle leggi nell'ambito della propria competenza, da parte dei vescovi diocesani, secondo noi dev'essere legata alle sole norme che corrispondono e prendono in considerazione le consuetudini della comunità cristiana. Se esse collimano con la dottrina e la giurisprudenza, divengono applicabili ed efficaci; per quanto invece concerne le esequie ecclesiastiche, spetta alla stessa Congregazione del S. Officio prenderne in considerazione l'uso, approvato dalla millenaria tradizione della Chiesa.

Abbiamo già qualche applicazione in chiave canonica su cui riflettere. Ad esempio, una salvaguardia discreta della prassi si è affacciata nell'ambito della città di Torino. Il Delegato arcivescovile per le comunicazioni sociali di quella città rilasciò una dichiarazione in occasione di una conferenza stampa svoltasi il 21–06–1989, durante la quale il Comune di Torino presentò una sua iniziativa volta a favorire la cremazione. Il settimanale diocesano *La Voce del Popolo* ne divulgò il testo ove peraltro, come si può verificare nella nota, non si prende posizione alcuna a sostegno dell'iniziativa voluta dall'Amministrazione Comunale della città¹¹⁶.

Le polemiche che si sono scatenate nel passato contro il diritto della Chiesa, in specie contro il divieto della cremazione, certo non sono state ignorate dal legislatore. Coloro che sostengono questa pratica, essendo stato eliminato, nella modifica del Diritto Canonico vigente, il divieto che la riguardava, possono disporre che il proprio corpo venga inumato o cremato¹¹⁷.

^{116 «}Precedentemente, fino all'inizio di questo secolo, la Chiesa riteneva che la cremazione non fosse facilmente conciliabile con la fede cattolica circa la risurrezione e la vita eterna /.../. La Chiesa cattolica si mostrò particolarmente intransigente nei confronti dei cremazionisti dei Paesi cattolici, nei quali era evidente l'uso strumentale della cremazione a fini laicisti e anticlericali /.../. Poiché la cremazione viene oggi proposta prevalentemente per motivi igienici e sembrano attutite le motivazioni antireligiose, la Sacra Congregazione del Santo Uffizio, l'8 maggio 1983, ha mitigato le norme che vietavano i funerali religiosi a coloro che avessero richiesto di essere cremati, eccetto che tale scelta risulti dettata da motivi opposti alla fede cristiana», Campagna comunale per la cremazione, in La Voce del Popolo, 25 giugno 1989, p. 2.

Dopo le modifiche avvenute, il legislatore ha conservato le pene previste verso coloro che abbiano scelto la cremazione per motivazioni contrarie alla dottrina cristiana: «(...) a meno che la cremazione non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana» (c. 1176 § 3).

In base a quanto stabilito nel can. 1184, § 1, n. 2 del Codice di Diritto Canonico, si devono negare le esequie ecclesiastiche a «coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana» (c. 1184 § 1, 2). In questo caso il Codice di Diritto Canonico del 1983 nel c. 1184, n. 2 ha ripetuto le norme precedenti, previste dal Codice di Diritto Canonico del 1917 e dai successivi documenti, a proposito della cremazione: «Exequiis ecclesiasticis privandi sunt, nisi ante mortem aliqua dederint paenitentiae signa: qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei christianae adversas» (c. 1184, n. 2).

Alle persone escluse dalle esequie ecclesiastiche, il c. 1185 stabilisce che si deve negare anche ogni Messa esequiale. Certamente, con queste disposizioni la Chiesa ha mitigato le norme emanate precedentemente. Esse erano intransigenti nei confronti dei cremazionisti e rimarranno quando l'uso della cremazione si manifesterà per fini contrari alla fede cristiana e alla dottrina della Chiesa.

o. Zbigniew Suchecki OFM Conv. Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury «Seraphicum» w Rzymie

Art) gerechtfertig werden kann», H.J.F. Reinhardt, *De Exequiis Ecclesiasticis*, in A.A.V.v., *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, Essen 1985, vol. 2, p. 1176.